

Il principio della sostanzialità del bilancio nelle operazioni di locazione finanziaria

Annalisa Baldissera*

Sommario: 1. Introduzione - 2. Scopo e struttura dell'indagine - 3. Metodo di ricerca - 4. *Leases* e *substance over form* nei principi contabili internazionali IAS/IFRS - 5. Il *framework* teorico internazionale - 6. La legislazione italiana - 7. Le interpretazioni dell'Organismo Italiano di Contabilità - 8. La letteratura italiana - 9. Una proposta di rappresentazione in bilancio delle operazioni di leasing finanziario - 9.1 Criticità relative e assolute del metodo patrimoniale - 9.2 La causa del contratto di leasing e la sua iscrizione in bilancio - 9.3 La contabilizzazione del costo del leasing - 9.4 La contabilizzazione del debito di leasing - 10. Conclusioni e limiti dell'indagine - Appendice - Bibliografia.

Abstract

This paper aims to deepen the study of the substance over form principle applied to financial leasing operations and to propose an accounting method partially different from the asset-based method currently used in Italy.

To this end the research first analyzes the definition of the principle according to IAS/IFRS and the Conceptual Framework for Financial Reporting. Secondly, the study reconstructs the developments of international literature on leases, from the 70s to today and also traces the Italian legislative evolution of the 2000s.

Furthermore, the paper analyzes the substance over form rule both in the context of national accounting standards OIC and in the critical thinking of Italian scholars.

On the basis of these reconstructions, the study proposes an accounting model for financial leasing operations that seeks to reconcile the conservatism principle and the need to protect social creditors with the representation of the substance of economic transactions.

Keywords: accounting, substance over form, leases.

* **Annalisa Baldissera**, ricercatore di Economia Aziendale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia, annalisa.baldissera@unibs.it.

Arrivato il 30 ottobre 2019; approvato il 3 febbraio 2020
DOI: 10.15167/1824-3576/IPEJM2020.1.1263

1. Introduzione

L'apprezzamento della rappresentazione in bilancio delle operazioni di locazione finanziaria (leasing) muove, in questa sede, dalla considerazione preliminare del principio della sostanzialità quale presupposto logico utile alla comprensione dell'impostazione contabile adottata dall'ordinamento italiano e delle connotazioni che la distinguono dal metodo di rilevazione previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Il principio della sostanzialità costituisce una fra le occorrenze più significative dei nessi che, nelle rappresentazioni di bilancio, intercorrono tra le concezioni delle scienze aziendalistiche e ragionieristiche da un lato, e le categorie dell'interpretazione giuridica, dall'altro, entrambe direttamente o indirettamente regolatrici della contabilizzazione degli accadimenti aziendali.

Sulla compresenza di queste due discipline, e delle loro non sempre collimanti visioni, si è incentrato in passato, e si incentra tuttora, sia in Italia che all'estero, il dibattito relativo a quale fra esse debba prevalere, in ipotesi di discordanza.

In ambito internazionale, il principio risale almeno agli anni '70 del secolo scorso (Holgate, 2006; Meyer, 1976) e trova le proprie radici geografiche e culturali nei Paesi anglosassoni, ove compare dapprima in forma implicita, come carattere per così dire "immanente" dell'espressione contabile, per divenire gradualmente, se non principio di redazione del bilancio, comunque *concetto* regolatore della qualità dell'informazione finanziaria.

In Italia, il principio ha origini ben più recenti: sebbene codificato per la prima volta, e in forma ancora parziale, agli inizi degli anni 2000, la sua odierna versione vige dal 2016 e consegue all'ultima riforma del bilancio di esercizio, attuata con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE.

Il principio, comunemente definito attraverso il concetto di "prevalenza della sostanza sulla forma" (Caratozzolo, 2009; Garegnani, 2008; Maglio, 1998; Tettamanzi, 2008), tradotto dall'espressione "*substance over form*", viene generalmente inteso, tanto dalla dottrina internazionale, quanto dagli studi italiani, aziendalistici (Comoli *et. al.*, 2006; Giunta e Pisani, 2014; Provasoli e Vermiglio, 2008) e giuridici (Buonocore, 2007; Cendon, 2010; Gallo e Scognamiglio, 2012), quale regola di priorità volta a dirimere le eventuali contrapposizioni tra sostanza e forma degli accadimenti soggetti a rilevazione.

Sebbene questa sia la *ratio* ultima del principio, la letteratura italiana non ha mancato di rilevare puntualmente come in sede di recepimento della sostanzialità il legislatore abbia adottato formule -la "funzione economica" nel 2003 e la "sostanza dell'operazione o del contratto" nel 2015- che pur evocando la sostanza non replicano testualmente, come invece sarebbe stato possibile, il concetto anglosassone di *substance over form*, segno questo, probabilmente, di un atteggiamento orientato a cautela nei confronti di un paradigma dirompente rispetto agli altri -già vigenti e più tradizionali- principi di redazione del bilancio.

In questo contesto si iscrivono le operazioni di locazione finanziaria, che nella presente indagine vengono considerate limitatamente: a) alle società non quotate, cosiddette *OIC-adopter*, che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali; b) ai contratti di leasing finanziario (o traslativo), la cui finalità è riconducibile, come noto, all'acquisto (postergato) della proprietà del bene e non al solo godimento (leasing operativo).

Le operazioni di locazione finanziaria si collocano fra le transazioni economiche nelle quali la separazione tra forma e sostanza del contratto sembra assumere evidenza massima: da un lato, sul piano formale, non v'è trasferimento giuridico della proprietà del bene, sino all'eventuale esercizio dell'opzione di riscatto; dall'altro, tuttavia, dal punto di vista sostanziale, l'utilizzatore acquisisce per effetto del contratto la piena disponibilità del diritto di godere del bene (*right of use*).

Ciò nonostante, e sebbene il principio della sostanzialità possa oggi dirsi vigente nell'ordinamento italiano, la contabilizzazione interna delle operazioni di locazione finanziaria rimane tuttora fermamente assicurata al metodo patrimoniale, che, risultando eccessivamente improntato a formalismo, almeno secondo la critica dominante, non ammette l'iscrizione del bene oggetto del contratto fra le attività patrimoniali dell'utilizzatore sino al momento del trasferimento del relativo titolo di proprietà.

Si ritiene peraltro che questa discrasia del sistema italiano possa risultare meno discutibile ove si ponga mente a due principali ordini di circostanze.

In primo luogo, occorre considerare le origini non autoctone del principio, che è invece frutto dell'importazione di precetti provenienti dai sistemi *common law*. La lettura della norma con la quale è stato recepito in Italia non può quindi prescindere dalla considerazione congiunta delle caratteristiche che, rispetto alle convenzioni anglosassoni, tuttora contraddistinguono il nostro sistema giuridico-contabile come saldamente ancorato all'*accounting conservatism* e ai suoi corollari (il costo storico, la prudenza, la tutela dei creditori sociali).

In secondo luogo, si ritiene possano promuoversi, anche nel nostro ordinamento e nell'osservanza dei suoi assiomi contabili, forme di rilevazione delle operazioni di locazione finanziaria ulteriori, che qui si propongono e si presentano al dibattito, allo scopo di esperire un tentativo di conciliazione tra un approccio (maggiormente) sostanzialista e l'impronta tradizionalista del nostro costume legislativo, nel rispetto della necessaria convivenza tra i principi di redazione già vigenti e la nuova *substance*.

2. Scopo e struttura dell'indagine

La presente trattazione si propone di approfondire lo studio della sostanzialità nelle operazioni di locazione finanziaria per giungere alla formulazione di un'ipotesi di contabilizzazione che pare, da un lato, praticabile almeno in parte *de iure condito*; dall'altro funzionale a una trasparenza informativa potenzialmente superiore a

quella riveniente dal metodo patrimoniale “puro”, nel segno di un’*attuazione moderata* del principio.

Il modello proposto muove dalla considerazione che nel diritto nazionale vigente la scelta del legislatore di non aderire al metodo finanziario, che pur si prospettava di possibile elezione, risponda soprattutto alla generale tensione che l’ordinamento mostra verso la tutela dei creditori sociali, perseguita *-inter alia-* attraverso una rappresentazione del capitale di bilancio idonea a rendere visibili -ove presenti- le consistenze patrimoniali delle quali la società (il debitore) abbia facoltà di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo (diritto di proprietà).

Non si tratta evidentemente di far rivivere le risalenti nozioni di patrimonio espropriabile (Simonetto, 1959) e le relative teorie, peraltro ritenute oramai superate dalla dottrina giuridica (Fortunato, 2012).

Sul tema, anche le discipline economico-aziendali possiedono da sempre piena consapevolezza dell’origine derivata (dal reddito) del capitale di funzionamento, così come possiedono altrettanto piena e antica coscienza della conseguente presenza nel bilancio di valori patrimoniali attivi anche non espropriabili (i costi pluriennali, i ratei e i risconti attivi, etc.).

Si tratta invece di comprendere come rendere il bilancio idoneo a esprimere l’assenza di un diritto di proprietà sui beni in uso presso l’impresa, non solo nei termini descrittivi in cui emerge dalla nota integrativa, ma anche nei prospetti contabili, data la rilevanza che questa condizione assume rispetto ai creditori sociali.

In questo senso, nonostante l’ultimo quarantennio della storia italiana dei rendiconti di esercizio (e consolidati) sia stato caratterizzato dal recepimento crescente e progressivo dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, tradizionalmente orientati agli investitori quali fruitori primari dell’informazione contabile, l’indagine svolta in questa sede muove dall’assunto che, nell’ordinamento giuridico interno, i creditori sociali rappresentino ancora oggi una categoria di destinatari, se non privilegiata, comunque almeno paritaria, alla cui tutela è, fra l’altro, rivolta la disciplina giuridica del bilancio.

Su queste basi, lo studio è stato articolato muovendo dal postulato generale della *substance over form* così come originatosi in ambito internazionale, per giungere poi alla declinazione speciale che di esso si potrebbe compiere nelle operazioni di locazione finanziaria, secondo il modello qui proposto.

A questo scopo, si sono considerate innanzitutto le codificazioni del principio della sostanzialità nell’ambito degli standard contabili internazionali IAS/IFRS e delle proposizioni generali del *Conceptual Framework for Financial Reporting*, in quanto fonti primarie dalle quali proviene la sostanzialità adottata in Italia in occasione del recepimento della Direttiva 2013/34/UE.

In secondo luogo, si è proposta una revisione della dottrina internazionale in materia di *leases*, soprattutto al fine di ricostruire il contesto scientifico nel quale è maturato, a partire dagli anni ’70, il principio di contabilizzazione oggi vigente, potendo l’indagine risultare utile all’apprezzamento del suo significato originario e dei fatti storici che ne hanno determinato l’affermazione.

In terzo luogo, si è considerata l’evoluzione legislativa nazionale, questa invece ben più recente, che ha condotto alla graduale introduzione in Italia della

sostanzialità quale principio di redazione del bilancio, pressoché estraneo alla codificazione codicistica sino ai primi anni 2000 e a oggi non ancora applicabile ai contratti di *leasing*.

La ricostruzione delle vicende legislative interne non solo ha consentito di confermare la già nota e avversata “resistenza” dell’ordinamento nei confronti del metodo finanziario, ma ha altresì indirizzato il presente studio da un lato ad approfondire le ragioni della (non casuale) riluttanza del legislatore riformista, dall’altro a ricercare soluzioni alternative, conciliabili con le predette ragioni.

In quarto luogo, sono state analizzate le interpretazioni offerte dai principi contabili nazionali elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in quanto espressioni sia della *ratio legis*, sia degli indirizzi operativi necessari alla sua attuazione, secondo il tipico approccio *civil-law* nel quale gli standard contabili e i casi pratici interpretano e informano la legge ma non ne dettano, così come non ne modificano il contenuto.

In quinto luogo si è ripercorso lo sviluppo della dottrina italiana che -soprattutto scandita nella sua evoluzione dai cambiamenti legislativi interni- ha mostrato sin dai primi commenti un atteggiamento prevalentemente dissenziente nei confronti non già del principio in sé, quanto piuttosto delle modalità, per così dire incomplete, del suo recepimento, specialmente nel caso del *leasing*.

Infine, e alla luce della ricostruzione teorica di cui sopra, sono state considerate le applicazioni pratiche della sostanzialità alle operazioni di locazione finanziaria, attraverso l’elaborazione di un’ipotesi di contabilizzazione che, pur ponendosi come alternativa a quella corrente, si colloca comunque ancora nell’alveo dei metodi di matrice patrimoniale e ne rappresenta una possibile variante.

3. Metodo di ricerca

Lo studio condotto in questa sede si basa sia sull’utilizzo di uno *schema interpretativo generale*, applicato a tutte le fasi della ricerca, sia sull’adozione di *metodi* di ricerca differenziati in funzione delle diverse aree oggetto di analisi.

Con riguardo al primo, lo schema interpretativo utilizzato è di tipo qualitativo-descrittivo, non empirico, e si basa sull’applicazione delle categorie di analisi tipiche dell’economia aziendale e della ragioneria, incardinate nel quadro dei principi giuridici utili all’interpretazione dei diritti e dei contratti.

Lo schema interpretativo adottato è connesso alla natura bivalente del tema che, da un lato, inerisce alla rappresentazione contabile e quindi coinvolge direttamente le materie aziendalistiche; dall’altro, è disciplinato dal codice civile e dunque non può prescindere dai profili legali e dall’interpretazione delle norme.

Peraltro, applicato alla fattispecie in esame, lo schema interpretativo -per così dire “misto”- riporta in vista l’antico dibattito, che da Besta (1920) a Zappa (1950) e oltre (Cavaliere, 2009; Colombo, 2009), chiama in causa, e sovente oppone, i due comparti scientifici, interessati, ciascuno, ad affermare la primazia dei propri principi per la soluzione dei problemi di bilancio.

Il menzionato dibattito, che, in estrema sintesi, si riassume nell'antitesi tra l'idea "dell'evidente insufficienza del diritto positivo a spiegare tutta la teorica dei conti" (Zappa, 1950, p. 111) e quella della "supremazia della fonte del diritto su una presunta fonte economica privata" (Bocchini, 2016, p. 114), non solo rivive oggi, attraverso la sostanzialità, una rinnovata attualità, ma si ritiene incontri altresì una possibilità di composizione, utile a una convivenza non conflittuale (vedi *ultra*).

Con riferimento alle diverse aree oggetto di indagine, i metodi utilizzati sono stati differenziati come segue.

- a) L'analisi dei principi contabili nazionali e internazionali è stata condotta attraverso l'esame delle relative codificazioni, le cui vigenti versioni risalgono per lo più alle formulazioni degli anni 2000.
- b) La ricostruzione del *framework* teorico internazionale è stata svolta sulla base della consultazione della letteratura in materia a partire dagli anni '70 del secolo scorso. Il *terminus a quo* per l'analisi della dottrina estera è stato scelto sulla base della sua concomitanza con le prime formalizzazioni della *substance over form*.
- c) L'evoluzione legislativa italiana del principio è stata ricostruita mediante la mappatura delle fonti normative attraverso le quali se ne è attuato il recepimento nell'ordinamento nazionale.
- d) Gli sviluppi della dottrina nazionale sono stati ricostruiti mediante l'analisi della letteratura di matrice economico-aziendale e ragionieristica, e in minor misura di quella giuridica, sviluppatasi soprattutto a muovere dagli anni 2000, ossia a partire dall'ingresso formale del principio in Italia.
- e) L'analisi pratica e la proposta di un modello di contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria è stata condotta secondo il metodo logico-deduttivo, senza utilizzazione di correlati empirici. La fattispecie negoziale considerata è stata scelta in quanto generalmente inclusa fra i contratti nei quali la divergenza tra sostanza aziendale e forma legale (Maglio *et al.*, 2017; Taliento, 2011) risulta più evidente.

4. Leases e substance over form nei principi contabili internazionali IAS/IFRS

In ambito internazionale, il concetto di *substance over form* (SOF), al pari di molte altre convenzioni anglosassoni per la redazione del bilancio (la *true and fair view*, la *materiality*, il *fair value*, etc.), deriva da un processo di permeazione tra le regole della prassi professionale e i principi della teoria contabile, nel quale le istanze della prima sono state accolte dalla seconda ed elevate al ruolo di regole generali di *accounting*.

Sotto il profilo temporale, non è casuale che l'affermazione della SOF nel sistema IAS/IFRS risulti pressoché contestuale alle prime codificazioni statunitensi contenute nello *Statement No. 4* dell'*Accounting Principles Board* (APB) e nelle osservazioni del gruppo di studio istituito dall'*American Institute of CPAs* (*Certified*

Professional Accountants), che già nel 1973 assegnavano alla prevalenza della sostanza sulla forma (“*substance, not form, governs*”) il ruolo di “*basic feature of existing financial accounting*” (Meyer, 1976, p. 80).

Poco più tardi, ossia tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80, tracce diffuse della SOF si ritrovano nelle prime elaborazioni dei principi IAS/IFRS: nello IAS 1 *Disclosure of Accounting Policies* (1975), rispetto al quale furono espressi, durante la fase di *drafting*, non pochi pareri critici, fra cui in particolare l'opinione francese che accusava il *Board* di eccessiva aderenza agli US e agli UK *standard setters* e dunque di soggezione all'approccio sostanzialista anglo-americano, piuttosto estraneo alla tradizione europea; nello IAS 18 *Revenue Recognition*, nella cui elaborazione lo *steering committee* mostrò di aver acquisito piena consapevolezza del passaggio, già pienamente in atto, dal “*legal title*” alla “*commercial substance*”; nello IAS 17 *Accounting for Leases* (1982), in cui il principio della SOF venne applicato, in termini quantitativi, per la distinzione del leasing finanziario (valore attuale dei pagamenti periodici pari o superiore al 90% del *fair value* del bene sottostante), rispetto a quello operativo (Camfferman e Zeff, 2006).

Occorre peraltro osservare che nell'attuale versione degli standard internazionali IAS/IFRS il principio non viene espressamente incluso nella sede che parrebbe qui più adatta ad accoglierlo, ossia lo IAS 1 *Presentation of Financial Statements*, dedicato alla statuizione dei principali postulati di bilancio o *general features* (*fair presentation, going concern, materiality, consistency*). Il principio si trova invece menzionato -invero piuttosto disorganicamente e senza enunciazione del contenuto- in numerosi altri principi, nei quali tuttavia la dichiarazione aperta del potenziale contrasto con la *legal form* è tutt'altro che ricorrente (IAS 8, IAS 24, IAS 32 e IFRS 16). È senz'altro più frequente il concetto di “*commercial substance*” (IAS 16, IAS 28, IAS 38, IAS 40, IFRS 2, IFRS 5, IFRS 15 e IFRS 17), mentre è sporadico il riferimento alla “*substance of the arrangement*” (IFRS 3 e IFRS 10) o alla “*substance of the contract*” (IAS 33).

Indubbiamente più chiara è la definizione contenuta nel *Conceptual Framework* (CF), che tuttavia, è bene sottolineare, non costituisce un principio contabile ma piuttosto una guida concettuale utile alla formulazione di standard coerenti o alla soluzione dei casi da questi ultimi non previsti, destinata però a cedere in caso di contrasto con gli IAS/IFRS.

Nella versione vigente del CF, emanata nel 2010 e rivista nel 2018, ma con applicazione postergata al 2020, il problema del contrasto tra sostanza e forma viene così espresso: “Financial reports represent economic phenomena in words and numbers. To be useful, financial information must not only represent relevant phenomena, but it must also faithfully represent the substance of the phenomena that it purports to represent. In many circumstances, the substance of an economic phenomenon and its legal form are the same. If they are not the same, providing information only about the legal form would not faithfully represent the economic phenomenon.”.

Manca evidentemente nella formulazione di cui sopra la definizione del contenuto tanto della sostanza, quanto della forma, per le quali occorre invece considerare la spiegazione, sia pure sommaria, che il CF offre dei diritti e degli

obblighi contrattuali: “The terms of a contract create rights and obligations for an entity that is a party to that contract. To represent those rights and obligations faithfully, financial statements report their substance (...). In some cases, the substance of the rights and obligations is clear from the legal form of the contract. In other cases, the terms of the contract or a group or series of contracts require analysis to identify the substance of the rights and obligations.”.

In questo contesto si inserisce l’IFRS 16, che, applicabile dal 2019, in sostituzione dell’abrogato IAS 17, è specificamente dedicato alle locazioni (*leases*).

Benché, come unanimemente riconosciuto, la versione attuale dell’IFRS 16 costituisca un esempio sommo di applicazione della sostanza sulla forma, questa connotazione si desume invero dalla visione d’insieme del principio, mentre non è altrettanto evidente o dichiarata, com’è tipico degli approcci *case-by-case*, la statuizione della SOS quale principio generale applicabile a tutte le fattispecie oggetto del documento. Oltre che con riferimento al diverso aspetto dei pagamenti fissi (*in-substance fixed payments*), la sostanzialità e i criteri per la sua individuazione (*examples*) sono menzionati al solo fine della distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo: “Whether a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than the form of the contract.”.

La rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria secondo le statuizioni dell’IFRS 16 deve avvenire in conformità al cosiddetto metodo finanziario, quale modello contabile elettivo per la rappresentazione sia degli *operating leases* sia dei *finance leases*.

Viene omessa in questa sede l’illustrazione del metodo di rappresentazione adottabile per le locazioni di breve durata (“*short-term leases*”) e per quelle il cui bene sottostante sia di valore contenuto (“*low value*”), mentre si considera il metodo, per così dire, ordinario, osservato non tanto con riguardo alle procedure tecniche e alle fasi operative di cui si compone, quanto piuttosto in relazione agli effetti che esso produce sui contenuti dei prospetti contabili quantitativi (esclusa quindi l’informativa delle *Notes*), attraverso la ricognizione: (i) delle aree e delle voci di stato patrimoniale e di conto economico nelle quali figurano le operazioni di locazione finanziaria; (ii) dei criteri di assegnazione dei valori alle voci medesime.

Considerati in questi termini e con riferimento all’utilizzatore, gli effetti contabili rivenienti dal metodo finanziario si riassumono nei seguenti.

- a) L’iscrizione iniziale nell’attivo dello stato patrimoniale del diritto di utilizzo del bene oggetto del contratto (*right of use asset*), valorizzato al costo totale, ossia al valore risultante dalla somma tra: il valore attuale dei pagamenti non scaduti alla data di inizio del contratto; qualsiasi ulteriore pagamento effettuato anteriormente o in concomitanza alla medesima data, al netto di eventuali incentivi ricevuti; i costi diretti iniziali; i costi stimati connessi alla dismissione del bene oggetto della locazione o al ripristino dello stato nel quale deve trovarsi secondo le condizioni contrattuali.
- b) La contemporanea iscrizione iniziale, fra le passività, del *debito totale* nei confronti del concedente (*lease liability*), corrispondente al valore attuale dei

pagamenti non scaduti alla data di inizio del contratto, nei quali debbono includersi: i pagamenti fissi, al netto degli eventuali incentivi; i pagamenti variabili indicizzati; gli importi dovuti a titolo di garanzia; il prezzo di riscatto, a condizione che l'utilizzatore sia ragionevolmente certo di esercitare l'opzione di acquisto; le penalità per interruzione anticipata del contratto.

In relazione alle valutazioni successive a quella iniziale, per limitare l'analisi al più semplice caso di applicazione del metodo del costo, il valore del *right of use* deve venire rappresentato al costo, al netto degli ammortamenti progressivamente stanziati e delle perdite di valore da *impairment*.

Il processo di ammortamento deve essere diversamente configurato a seconda che il contratto preveda o meno il trasferimento della proprietà del bene: nel primo caso, la durata del processo di ammortamento deve corrispondere alla durata della vita utile del bene oggetto del contratto; nel secondo caso occorre invece raffrontare la durata della vita utile del bene con la durata del contratto e commisurare gli ammortamenti a quella più breve.

5. Il *framework* teorico internazionale

In relazione alla letteratura specificamente dedicata alle operazioni di locazione finanziaria, gli studi mostrano linee di tendenza nelle quali si riflette l'evoluzione sperimentata nel tempo dalla fattispecie, che da strumento della prassi è divenuta (anche) problema contabile, secondo un percorso che, come qui ricostruito, si sviluppa attraverso tre fasi principali.

In primo luogo, il leasing si afferma, soprattutto a muovere dagli anni '70 del secolo scorso, quale strumento negoziale validamente alternativo all'acquisto in proprietà, sollecitando in particolar modo gli studi di gestione e di finanza aziendale. Nel corso di questo decennio ricorrono quindi, con maggiore frequenza rispetto alle analisi contabili, le ricerche orientate ai problemi di amministrazione dell'impresa, quali, in numerosissime trattazioni, la valutazione della convenienza del leasing e delle sue implicazioni finanziarie nelle politiche di pianificazione degli investimenti (Ashton, 1978; Fawthrop e Terry, 1975; Lewellen *et al.*, 1976; Miller e Upton, 1976; Myers *et al.*, 1976).

Meno nutriti, benché già presenti, sono invece gli studi di *accounting* inerenti specialmente alle modalità dell'iscrizione in bilancio del contratto (Ma, 1972); alle problematiche, che già cominciano ad avvertirsi, relative ai debiti di leasing "fuori bilancio" (*off balance sheet debt*) (Mehta e Whitford, 1977); all'inquadramento del leasing nel contesto dei principi contabili europei (Forrester, 1977).

Nella seconda fase dell'evoluzione, che fa seguito all'ampia diffusione ormai raggiunta dall'operazione nella prassi delle imprese, i problemi contabili principiano a porsi con maggiore urgenza e soprattutto cominciano a emergere, nel corso degli anni '80 e '90, le criticità connesse allo IAS 17 e al passaggio dei *leases* dal novero

delle operazioni fuori bilancio (da descrivere nelle *Notes*) alla capitalizzazione in *balance sheet*.

Nel corso di questo ventennio, mentre proseguono le analisi di matrice finanziaria (Ang e Peterson, 1984; Brick *et al.*, 1987; Bunch, 1996; Finucane, 1988; Howard, 1983; Long, 1980; Smith e Wakeman, 1985) e le molteplici trattazioni tributarie (Brealey e Young, 1980; Franks e Hodges, 1987; Gutman e Yagil, 1994; Heaton, 1985; Savory, 1992), si affermano più numerosi gli studi di *accounting* (Godfrey e Warren, 1995; Moores *et al.*, 1990; Wilkins e Zimmer, 1983), fra i quali quelli riferiti alle politiche di *disclosure* dell'operazione (Bazley *et al.*, 1985) e ai relativi rischi (Cheung, 1982), anche nel settore pubblico (Parry, 1982).

Gli anni 2000 corrispondono alla terza fase, nella quale il passaggio del leasing all'interno dei prospetti contabili è ormai da tempo consolidato. In questo stadio, le problematiche di registrazione mutano ancora e la letteratura si orienta verso lo studio degli effetti che l'operazione genera sui risultati di bilancio e, in particolar modo, sulla dimensione del patrimonio, che accoglie ora anche i debiti di leasing, rendendo la *disclosure* in capo al *lessee* molto più gravosa che in passato, ma decisamente più utile ai lettori dei rendiconti.

In quest'ultimo ventennio, gli studi di *accounting* assumono dimensione largamente diffusa e si concentrano in modo particolare sui problemi e sulle differenze di contabilizzazione poste dall'alternativa *in-out balance sheet* delle passività di leasing (Crosby, 2003), mentre pare accreditarsi nell'opinione degli studiosi l'idea che la capitalizzazione del leasing possa efficacemente contribuire alla migliore rappresentazione della solidità dell'impresa ("*health of the business*") (Lyon, 2010).

Nel contempo prendono forma, soprattutto a partire dal 2010, le analisi delle nuove modalità di contabilizzazione del leasing che lo IASB inizia a proporre, con particolare attenzione a due categorie di problemi associati allo IAS 17 (oggi sostituito dall'IFRS 16). Da un lato, si pongono in rilievo le criticità (allora) connesse alla distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo (Knubley, 2010), il primo dovendo transitare tra le attività e le passività dello stato patrimoniale e il secondo solo dal conto economico, con una disparità di trattamento contabile non giustificata dalla sostanza dell'operazione. Dall'altro, cominciano a emergere gli effetti della capitalizzazione sui più importanti indici di bilancio, e in particolare sui *capital ratios* e sulle misure del cash flow, dell'EBIT e dell'EBITDA (Churyk *et al.* 2015; Singh, 2011; Tsunogaya *et al.*, 2016).

L'attenzione nei confronti della *value relevance* dell'informativa finanziaria si ripropone, da ultimo, nelle indagini oggi in corso dedicate all'IFRS 16, prevalentemente appartenenti a due tipologie.

Gli studi qualitativi sono volti soprattutto ad approfondire la nuova disciplina contabile del leasing, anche in chiave critica (Kabir e Rahman, 2018), la qualità dell'informazione da essa derivante (Cussat *et al.*, 2018) e le applicazioni tecniche correlate (Allen, 2019; Briggs *et al.*, 2017; Casabona e Coville, 2018).

Le analisi quantitative, ben più diffuse e sostanzialmente rappresentative del filone dottrinale oggi maggioritario, sono dedicate alla valutazione degli effetti prodotti dalla capitalizzazione del leasing operativo sulla *financial position*, e in

particolare sui *key financial ratios*, quali l'*asset turnover ratio*, l'*interest cover ratio* (Xu *et al.*, 2017), i *leverage ratios*, i *profitability ratios*, (Delgado-Vaquero e Morales-Diaz, 2018; Morales-Diaz e Zamora-Ramirez, 2018a; Morales-Diaz e Zamora-Ramirez, 2018b; Newhard, 2019; Rusk, 2019) e fra tutti principalmente il *debt-to-equity ratio* che, secondo le interpretazioni prevalenti, subirà gli aggravamenti più sensibili.

Una sintesi del *framework* teorico internazionale è esposta in Tabella 1, ove, per ciascun periodo storico e per ciascun filone di studi, si è individuato un nucleo primario di autori, selezionati in funzione della rappresentatività dei relativi contributi rispetto al tema qui indagato.

Tabella n. 1 - Il *framework* teorico internazionale

Anno	Autore	Oggetto della ricerca	Campione/area di indagine	Risultati
<i>Anni '70 - Studi di finanza aziendale (convenienza del leasing)</i>				
1975	Fawthrop e Terry	Gestione del debito e uso del leasing	Imprese UK	La crescita del leasing rappresenta una componente essenziale delle strategie di indebitamento delle imprese
1976	Lewellen <i>et al.</i>	Modello matematico di previsione del <i>cash dividend</i>	Mercato dei capitali	In un ambiente competitivo, i vantaggi relativi di <i>lessor</i> e <i>lessee</i> (anche in termini di <i>tax rate</i>) tendono ad allinearsi, sicché l'attrattiva del leasing non può razionalmente imputarsi alla presenza di utilità differenziali dell'una o dell'altra parte.
1976	Miller e Upton	<i>Lease-or-buy decision</i>	<i>U.S. tax laws</i>	Diversamente dall'approccio neoclassico, i vantaggi finanziari differenziali che orientano le scelte <i>lease-or-buy</i> non tendono affatto a eguagliarsi in condizioni di equilibrio, mentre un ruolo determinante è svolto dalla variabile tributaria (<i>subsidies</i>) e dalla possibilità dell'impresa utilizzatrice di trarne beneficio.
1976	Myers <i>et al.</i>	Modello matematico per la soluzione del problema <i>lease vs. borrow</i> (sulla base del modello Modigliani-Miller)	Mercato dei capitali	In presenza di tassi di interesse elevati, i differenziali di aliquota fiscale tra <i>lessor</i> e <i>lessee</i> assumono rilievo decisivo.
1978	Ashton	Modello matematico-critico per la valutazione delle decisioni <i>lease-buy</i>	Mercato dei capitali	I differenziali nei <i>tax rates</i> non sono di per sé soli sufficienti a spiegare le decisioni di leasing. Un ruolo decisivo assumono anche il valore di bilancio del debito e i limiti

1978	Ashton	Modello matematico-critico per la valutazione delle decisioni <i>lease-buy</i>	Mercato dei capitali	de	I differenziali nei <i>tax rates</i> non sono di per sé soli sufficienti a spiegare le decisioni di leasing. Un ruolo decisivo assumono anche il valore di bilancio del debito e i limiti all'indebitamento: in presenza di iscrizione al valore nominale e di limiti rigidi all'indebitamento, il leasing si mostra conveniente anche ove fiscalmente meno vantaggioso del ricorso al debito.
<i>Anni '70 - Studi di accounting</i>					
1972	Ma	Contabilizzazione del leasing	Caso applicativo		Si elaborano tre metodi di contabilizzazione ai quali corrispondono enfattizzazioni diverse dei profili patrimoniali e reddituali del leasing: a) il metodo misto, con flussi attualizzati a tassi di interesse soggettivi; b) il metodo del costo storico, con flussi scontati a tassi di interesse di mercato; c) il metodo del valore corrente, con <i>assets</i> e <i>liabilities</i> espresse a prezzi di mercato.
1977	Forrester	Contabilizzazione del leasing	Germania. Revisione dei teorici della scuola di Schmalembach (anni '30)		Il metodo di contabilizzazione di (allora) nuove fattispecie, quali il leasing, trova solo in parte riferimenti normativi adeguati e deve dunque venire scelto in funzione degli obiettivi generali del <i>financial reporting</i> .
<i>Anni '80 e '90 - Analisi di matrice finanziaria e tributaria</i>					
1983	Howard	<i>Lease-purchase analysis</i>	Australia		Sono infondati i metodi che presuppongono che il leasing fornisca un finanziamento integrale dell'investimento, mentre l'acquisto renda necessaria una combinazione di debito e finanziamento azionario. È invece necessario focalizzare l'analisi sul rischio finanziario che il leasing comporta per il <i>lessee</i> .
1984	Ang e Peterson	Analisi del coefficiente di sostituzione <i>leases vs. debt</i>	Test empirici su un campione di 600 imprese (1976-1981)		Diversamente da quanto sostenuto dalle teorie finanziarie prevalenti, leasing e debito non sono affatto fungibili, bensì complementari: a un maggior uso del debito è pressoché sempre associato un maggior ricorso al leasing.
1988	Finucane	Grado di utilizzo del	Campione		Diversamente da quanto

1992	Savory	Deducibilità fiscale del leasing	UK	Il trattamento contabile del leasing, anche laddove basato su finzioni, sembra essere decisivo nel determinare la posizione fiscale del <i>lessee</i> .
1994	Gutman e Yagil	Modello matematico di analisi dei profili tributari del leasing (<i>tax-rate differential</i>)	US	A seguito del Tax Reform Act del 1986, il modello elaborato mostra come il leasing si presenti più vantaggioso rispetto all'acquisto in proprietà.
<i>Anni '80 e '90 - Studi di accounting</i>				
1983	Wilkins e Zimmer	Analisi delle reazioni degli analisti ai metodi alternativi di <i>disclosure</i> degli impegni di leasing	Singapore (analisti finanziari)	I metodi di rendicontazione influiscono sui comportamenti degli analisti finanziari nella proiezione degli utili, ma non nella valutazione delle azioni.
1985	Bazley et al.	Analisi univariata e multivariata dei problemi di <i>lease disclosure</i>	Australia (1964-1982)	Le caratteristiche delle imprese che maggiormente influiscono sulla <i>disclosure</i> volontaria sono rappresentate dalla dimensione e dal settore di appartenenza, mentre non sussiste correlazione né con la società incaricata della revisione contabile, né con l'esistenza di sistemi di incentivazione basati sull'utile dichiarato e neppure con il profilo di rischio relativo dell'impresa.
1995	Godfrey e Warren	Modello matematico per la valutazione della reazione delle imprese alla regolamentazione contabile del leasing	Australia	La reazione delle imprese all'obbligo di capitalizzazione del leasing (<i>Australian Accounting Standard 17</i>) si è tradotta in un minor affidamento al leasing e in un maggior ricorso al capitale proprio e di debito (<i>non-lease</i>).
<i>Anni 2000 - Studi di accounting</i>				
2003	Crosby	Capitalizzazione del leasing	UK	Critica dell'approccio minimalista e fuorviante dei procedimenti convenzionali di capitalizzazione basati sui valori di mercato.
2010	Knubley	Capitalizzazione del leasing	UK	Notevoli effetti della capitalizzazione sono prodotti dalla soppressione della distinzione, ai fini contabili, tra leasing finanziario e operativo, dato l'obbligo, anche per questi ultimi, di riconoscere a stato patrimoniale gli <i>assets</i> e le <i>liabilities</i> derivanti dal contratto.
2015	Churyk et al.	Capitalizzazione del leasing	USA/UK	La capitalizzazione provoca l'alterazione di molti indici finanziari utilizzati dagli investitori per la valutazione

2015	Churyk <i>et al.</i>	Capitalizzazione del leasing	del USA/UK		La capitalizzazione provoca l'alterazione di molti indici finanziari utilizzati dagli investitori per la valutazione delle società e dalle banche per la determinazione del merito creditizio.
2016	Tsunogaya <i>et al.</i>	Capitalizzazione del leasing	del Giappone (<i>auditors</i>)		In relazione all'attività di auditing, gli <i>auditors</i> giapponesi che privilegiano l'approccio <i>principles-based</i> (vs. quello <i>principles-with-guidance</i>) nella definizione delle regole di contabilizzazione del leasing, raccomandano la capitalizzazione del leasing.
2017	Xu <i>et al.</i>	Capitalizzazione del leasing	del Società quotate australiane (top 200)		Per effetto della capitalizzazione, i <i>key financial ratios</i> si modificano sensibilmente: il <i>debt-to-equity ratio</i> si accresce; l' <i>asset turnover ratio</i> si riduce; l'EBIT e la spesa per interessi aumentano.
2018	Delgado-Vaquero e Morales-Diaz	Capitalizzazione del leasing	del Società con rating S&P, Moody's, Fitch o DBRS		Modello di stima del merito creditizio
2019	Newhard	Capitalizzazione del leasing	del US		A dispetto di quanti sostengono che la capitalizzazione del leasing si risolva in un semplice problema di <i>fixed-asset accounting</i> , essa implica invece mutamenti radicali sotto profili

Fonte: elaborazione dell'autore

6. La legislazione italiana

La normativa italiana in materia di *substance over form* si avvia nei primi anni 2000 ed è segnata da due fasi legislative: la cosiddetta "riforma del diritto societario", di cui al D. Lgs. 6/2003; la riforma del bilancio, di cui al D. Lgs. 139/2015.

Con la prima riforma, il principio -benché testualmente definito dalla Relazione al Decreto quale "prevalenza della sostanza sulla forma"- non ottenne, in sede di revisione dell'art. 2423 *bis* c.c., un'enunciazione esplicita, ma venne accolto dal legislatore con il concetto, non perfettamente coincidente, di "funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo".

A questa previsione vennero altresì affiancate due nuove disposizioni, riferite alle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine e a quelle di locazione finanziaria.

Le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, disciplinate dall'art. 2424 *bis* c.c., rappresentarono allora (e rappresentano ancora oggi) una fra le più esplicite applicazioni nazionali dell'esposizione secondo sostanza: sebbene le medesime operazioni si attuino attraverso lo scambio di attività a date determinate e per importi prefissati, esse configurano in vero operazioni aventi causa finanziaria. Le attività oggetto della negoziazione devono pertanto rimanere iscritte nello stato patrimoniale del venditore, che, in luogo del loro smobilizzo (riduzione dei componenti patrimoniali attivi) espone in bilancio un corrispondente debito (incremento dei componenti patrimoniali passivi). La temporanea cessione delle attività oggetto di compravendita non costituisce, infatti, il fine ultimo della transazione, ma rappresenta solo lo strumento -la *forma legale*, appunto- mediante il quale le parti veicolano, in *sostanza*, il movimento di risorse finanziarie, a scopo di provvista (il venditore a pronti) o di impiego della liquidità (l'acquirente a pronti).

Solo parziale, o intermedio, fu invece il recepimento della sostanza per le operazioni di locazione finanziaria, posto che la rappresentazione nei prospetti contabili di stato patrimoniale e di conto economico non venne incisa dalla riforma, rimanendo basata sul metodo patrimoniale, mentre fu aggiunto all'art. 2427 c.c., ossia fra i contenuti della nota integrativa, un numero aggiuntivo (22), destinato ad accogliere in forma descrittiva i dati utili a raffigurare l'operazione secondo il metodo finanziario.

Così disciplinati, gli effetti connessi all'applicazione del metodo finanziario non trovarono spazio nella determinazione del reddito e del capitale di funzionamento, ma divennero suscettibili di ricostruzione e apprezzamento extra-contabili.

La seconda fase dell'evoluzione legislativa italiana, ossia la riforma del bilancio, si caratterizza invece per un recepimento più esplicito del principio della sostanzialità, posto che la formulazione attuale dell'art. 2423 *bis* (numero 1*bis*) c.c., in luogo della (soppressa) "funzione economica", prevede che la rilevazione e la rappresentazione delle voci sia effettuata "tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

Tuttavia, nonostante la testuale menzione della sostanza, sono rimaste immutate le due disposizioni-corollario, ovverosia le regole di iscrizione in bilancio delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, già da illustrare secondo sostanza, e quelle relative alle operazioni di locazione finanziaria, ancora da rilevare contabilmente secondo il metodo patrimoniale e da descrivere, extra-contabilmente (in nota integrativa) secondo il metodo finanziario.

7. Le interpretazioni dell'Organismo Italiano di Contabilità

Per quanto attiene alle interpretazioni offerte dall'OIC occorre considerare anzitutto il Documento 11 (2018), intitolato alle finalità e ai postulati del bilancio, ove la SOF viene *apertamente dichiarata*, ma si delimitano nel contempo i confini entro i quali individuare la sostanza e disapplicare la forma.

Non già, cioè, secondo il discernimento soggettivo del redattore del bilancio, bensì sulla base dell'*analisi contrattuale* della fattispecie, alla quale il medesimo redattore è tenuto a provvedere con massima perizia, ai fini della corretta individuazione dei diritti e degli obblighi scaturenti dai relativi schemi negoziali.

Gli esiti dell'analisi contrattuale, e in particolare gli effetti economici prodotti dai contratti dovranno poi venire sottoposti al vaglio delle regole contabili e solo in conformità a esse potranno venire iscritti in bilancio: la stipulazione di un contratto che, ad esempio, dia luogo all'insorgenza di un diritto non consentirà la contabilizzazione di un elemento attivo del patrimonio, laddove il medesimo diritto non possieda i requisiti richiesti dai principi contabili per essere iscritto fra le attività del bilancio.

Tuttavia, nonostante l'introduzione del principio della sostanzialità, valgono ancora oggi, per i contratti di locazione finanziaria, le considerazioni che l'Organismo formulò nel documento OIC 1 (2004) dedicato all'analisi degli effetti della riforma del diritto societario, posto che da allora le regole di rappresentazione in bilancio del leasing non hanno subito modificazioni ulteriori.

Già in quella sede venne peraltro rilevato come all'adozione del metodo patrimoniale voluta dal legislatore, e giustificata dalla peculiarità della situazione italiana, conseguisse un'applicazione solo parziale della sostanzialità oltre a un'evidente divergenza rispetto ai principi contabili internazionali, e in particolare rispetto al metodo finanziario, allora regolato dallo IAS 17.

In ossequio al metodo patrimoniale, la rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria si attua mediante:

- l'iscrizione a conto economico dei canoni di leasing, secondo competenza in ragione di esercizio;
- l'iscrizione a stato patrimoniale del bene oggetto dell'operazione solo in occasione del riscatto (eventuale) e in misura corrispondente al prezzo pagato per l'esercizio dell'opzione.

L'informativa da rendere in nota integrativa è limitata alle operazioni per le quali l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene sia ragionevolmente prevedibile, e comunque laddove, anche a prescindere dalla presenza della predetta opzione, le condizioni che caratterizzano l'operazione comportino il trasferimento a favore dell'utilizzatore della maggior parte dei rischi e dei benefici derivanti dal bene oggetto della locazione.

8. La letteratura italiana

Per quanto attiene alla letteratura italiana, gli sviluppi della dottrina sono segnati soprattutto dall'evoluzione normativa degli anni 2000, sebbene studi approfonditi della *substance over form* si riscontrino già sul finire del '900 (Maglio, 1998), ancor prima dell'ingresso ufficiale del principio nel codice civile.

Rispetto al concetto di “funzione economica”, con il quale venne originariamente espresso il postulato della sostanzialità, e quindi a fronte di questa esitante, o volutamente circoscritta, affermazione del principio, la dottrina economico-aziendale e ragionieristica hanno sin da subito rilevato come il criterio da un lato non fosse “chiaramente” espresso; dall’altro comportasse che in presenza di disposizioni normative -quali quelle inerenti al leasing- basate sulla rappresentazione secondo forma, anziché secondo sostanza, l’esplicitazione di quest’ultima dovesse avvenire non già nei prospetti contabili di bilancio, bensì nelle informazioni integrative, privando il principio di “qualsiasi significato” (Giunta e Pisani, 2008, p. 78-79).

La peculiarità dell’espressione utilizzata dal legislatore nazionale rese allora “necessario un intervento interpretativo” da parte dell’Organismo Italiano di contabilità (Tettamanzi, 2008, p. 63), volto a chiarire come al concetto di “funzione economica” si dovesse associare quello della prevalenza della sostanza, ove non in contrasto con la forma legale obbligatoria.

A ciò si aggiunga la ridondanza o la banalità, che secondo diversa dottrina caratterizzava il principio: con enunciazione “molto sfumata” e “vaga” esso esprimeva, stando alla lettera della norma, “cosa tanto ovvia da non essere mai stata posta in dubbio da alcuno” (Colombo, 2008, p. 97-98).

Un’ulteriore e mirata interpretazione veniva offerta da quella parte della dottrina che da un lato riconosceva al principio piena vigenza nell’ordinamento interno, dall’altro, tuttavia, ne demarcava il significato tecnico, individuandolo non già nell’introduzione di un criterio di valutazione, bensì nell’affermazione di una regola volta a dirimere i (diversi) problemi di “iscrizione in bilancio” dei fatti di gestione. Una differente decifrazione del principio avrebbe potuto essere “in contrasto con la legge delega” (Caratozzolo, 2006, p. 182).

Lamentava inoltre la dottrina come, a dispetto della sua centralità, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, da tempo codificato in ambito internazionale e ivi progressivamente razionalizzato e sistematizzato, rimanesse invece in Italia, così come negli altri paesi dell’Europa Continentale, un criterio astratto, “assolutamente inapplicato nella realtà” (Comoli *et al.*, 2006, p. 109).

Non può d’altro canto escludersi, come qui si ritiene, che, per quanto vaga, sfumata od oscura fosse l’enunciazione del principio, essa rappresentasse l’espressione della *volontà legislativa di non introdurre nel nostro ordinamento un principio analogo all’anglosassone substance over form* e di limitarne la portata applicativa attraverso la demarcazione di un confine più ristretto, quale appunto la funzione economica, tramite una formulazione che pur essendo “fin troppo prudente” era “probabilmente frutto della consapevolezza circa l’impossibilità di potere già garantire un adeguato inserimento del principio nel sistema giuridico interno” (Perotta, 2007, p. 84).

In questo senso si condivide appieno la “cautela” con cui, secondo parte degli studi, il principio della funzione economica doveva venire interpretato: non già come una “dimenticanza” del legislatore, bensì quale “scelta voluta” in vista degli effetti dirompenti che il principio avrebbe potuto generare sul bilancio (Quagli, 2015, p. 30).

Non mancavano peraltro in quegli anni gli studi per così dire applicativi, che del principio consideravano i risvolti tecnici nella disamina di casi concreti, sia corrispondenti a quelli, come la locazione finanziaria e le compravendite con obbligo di retrocessione a termine, che il codice civile disciplinava espressamente, sia riferiti a operazioni diverse, individuate attraverso una visione pervasiva e non di superficie della norma, quali le *business combinations* e i bilanci straordinari secondo i principi contabili internazionali (Caratozzolo, 2007; Caratozzolo, 2009); le fusioni, le cessioni di credito *pro-solvendo* e *pro-soluto* e l'acquisto di azioni proprie (Provasoli e Vermiglio, 2008).

Nel medesimo tempo, similmente a quanto avveniva all'estero, anche in Italia si prendeva atto delle prospettive evolutive della materia (Bandettini *et al.*, 2009; Pizzo, 2007), delle difficoltà interpretativo-contabili poste dai contratti di leasing (De Nicola, 2009), degli aspetti distintivi dei metodi finanziario e patrimoniale, anche in termini di performance aziendale (Fradeani, 2012).

La fase successiva dell'evoluzione del pensiero italiano, tuttora ampiamente in corso, si è aperta con la riforma del bilancio di cui al D. Lgs. 139/2015, in vigore dal 2016.

Il problema dell'incompiuto recepimento del principio della *substance over form* è già stato ampiamente riscontrato dalla recente dottrina. Anche con l'ultima riforma del bilancio, infatti, il legislatore non ha modificato le regole di contabilizzazione del leasing, che, per le società non *IAS-adopter*, rimangono impermeabili al metodo finanziario e continuano a restare ancorate a quello patrimoniale, rendendo il principio "vuoto e, almeno finora, privo di reali effetti sostanziali" (Quagli, 2017, p. 30).

Infine, la recentissima emanazione dell'IFRS 16, oltre a dare nuovo impulso all'approfondimento dell'impatto del metodo finanziario sulla performance economico-finanziaria d'impresa (Cordazzo *et al.*, 2019), ha posto nuovamente in luce l'inadeguatezza del metodo patrimoniale, rispetto al quale la dottrina ha evidenziato come ora non appaia "più rinviabile una revisione normativa ed un aggiornamento della prassi contabile" (Superti Furga e Sottoriva, 2019, p. 247), giungendo altresì a prospettare che, sulla base delle norme già vigenti, anche le imprese *OIC-adopter* possano contabilizzare il leasing "con il metodo finanziario in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma" (Sottoriva, 2018, p. 8), purché in esito a un'attenta disamina del contratto.

Una sintesi della letteratura italiana di matrice aziendalistica è esposta in Tabella 2.

Tabella n. 2 - La letteratura italiana

Anno	Autore	Oggetto della ricerca	della Campione/area di indagine	Risultati
<i>Dottrina ante D. Lgs. 139/2015</i>				
1998	Maglio	Analisi del principio della prevalenza della sostanza sulla	Principi contabili nazionali e anglosassoni	Ampiezza e indeterminazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma

		forma		
2006	Caratozzolo	Bilancio di esercizio	Principi di redazione	Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non è un criterio di valutazione, bensì una regola di iscrizione in bilancio.
2006	Comoli <i>et al.</i>	Bilancio secondo gli IAS	Principi contabili internazionali	Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è astratto e inapplicato nella realtà.
2007	Caratozzolo	Rappresentazione contabile delle operazioni straordinarie	IAS/IFRS	Le declinazioni del principio della prevalenza della sostanza sulla forma nelle <i>business combinations</i> e nelle operazioni straordinarie.
2007	Perotta	Fusione inversa	Principi contabili nazionali e internazionali	La misurata formulazione italiana del principio della <i>substance over form</i> risponde a un cauto approccio legislativo, frutto della consapevole impossibilità di assicurare un adeguato inserimento della regola nel diritto interno.
2007	Pizzo	Rappresentazione in bilancio del leasing	Leasing finanziario e leasing operativo	Evoluzione, prospettive e tendenze in atto della <i>recognition</i> di attività e passività
2008	Giunta e Pisani	Bilancio	Principi contabili nazionali	La rappresentazione secondo sostanza nelle informazioni integrative al bilancio, anziché nei prospetti contabili, priva il principio di qualsiasi significato.
2008	Provasoli e Vermiglio	La disciplina codicistica del bilancio	Principi contabili nazionali e internazionali	Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma guida, fra l'altro, la rappresentazione in bilancio delle operazioni di fusione, delle cessioni di credito <i>pro-solvendo</i> e <i>pro-soluto</i> , dell'acquisto di azioni proprie.
2008	Tettamanzi	Adozione in Italia degli IAS/IFRS	Applicazione nazionale dei principi contabili internazionali	La genericità della formulazione nazionale del principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha reso necessario un intervento chiarificatore dell'Organismo Italiano di Contabilità.
2009	Bandettini	Bilancio di esercizio	Norme codicistiche	L'espressione utilizzata dal legislatore italiano per la definizione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi.
2009	De Nicola	Bilancio di esercizio	Contabilizzazione del leasing	L'operazione di leasing presenta livelli elevati di complessità in relazione sia all'interpretazione, sia alla rappresentazione in bilancio.
2012	Fradeani	Bilancio di esercizio	Contabilizzazione	Le diverse modalità di

2012	Fradeani	Bilancio di esercizio	Contabilizzazione del leasing	Le diverse modalità di contabilizzazione del leasing producono impatti anche sulla performance aziendale.
2015	Quagli	Bilancio di esercizio	Principi contabili nazionali e internazionali	La cautela dell'espressione utilizzata dal legislatore nazionale per la codificazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma non rappresenta una dimenticanza ma è il frutto di una scelta voluta.
<i>Dottrina post D. Lgs. 139/2015</i>				
2017	Quagli	Bilancio di esercizio	Principi contabili nazionali e internazionali	Atteso che le regole di rappresentazione in bilancio del leasing sono rimaste immutate, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è restato vuoto e privo di effetti concreti.
2018	Sottoriva	Bilancio di esercizio	Principi contabili nazionali	È ammissibile che, <i>de iure condito</i> , anche le imprese <i>OIC-adopter</i> possano contabilizzare il leasing con il metodo finanziario, in applicazione del vigente principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
2019	Superti Furga e Sottoriva	Principio della prevalenza della sostanza sulla forma	Principi contabili nazionali e internazionali	L'inadeguatezza del metodo patrimoniale per la contabilizzazione del leasing rende urgente un aggiornamento normativo e della prassi

Fonte: elaborazione dell'autore

9. Una proposta di rappresentazione in bilancio delle operazioni di leasing finanziario

9.1. Criticità relative e assolute del metodo patrimoniale

Il metodo patrimoniale per l'iscrizione in bilancio delle operazioni di locazione finanziaria, qui considerate limitatamente al leasing traslativo, presenta, com'è noto, taluni elementi di criticità che la dottrina, sia giuridica (Buonocore, 2008; Colombo, 2004), sia aziendalistica (Superti Furga, 2004; Villa, 2003) hanno da tempo messo in luce.

Si ritiene tuttavia che non tutte le problematiche implicate dal metodo patrimoniale siano egualmente irresolubili, potendo talune venire superate sulla base delle regole dell'ordinamento interno e a prescindere dall'IFRS 16.

Innanzitutto, le medesime problematiche -così come generalmente riconosciute- possono venire distinte in criticità assolute e criticità relative, ove le prime attengono alle alterazioni che i vigenti principi di redazione del bilancio subiscono per effetto del trattamento contabile cui il leasing è sottoposto in Italia, mentre le

seconde riguardano la scelta pregiudiziale, posta a monte della soluzione contabile e corrispondente alla volontà di escludere che il bilancio accolga (anche) i valori dei beni di proprietà di terzi, come fossero propri della società che lo redige.

Le criticità assolute maggiormente evidenziate dalla dottrina (Giunta e Pisani, 2016, p. 255) riguardano sia la rappresentazione a stato patrimoniale, sia le risultanze di conto economico.

Sotto il profilo patrimoniale, le lacune generalmente segnalate riguardano:

- il valore dell'immobilizzazione che viene iscritto all'attivo patrimoniale in esito all'esercizio dell'opzione di riscatto, posto che, alla conclusione del contratto, il costo di acquisto risulta generalmente, e talora anche notevolmente, inferiore al prezzo-costo del bene sostenuto dal concedente;
- l'assenza fra le attività di tracce del contratto, durante la sua vigenza, nonostante il trasferimento in capo al locatario dei rischi e dei benefici connessi al possesso e all'utilizzo del bene oggetto della locazione finanziaria;
- l'assenza, fra le passività, dell'ammontare complessivo dell'indebitamento scaturente dall'impegno contrattuale assunto dall'utilizzatore.

In termini reddituali, le maggiori problematiche accertate attengono alla disapplicazione, o comunque all'alterazione, del principio della competenza economica, soprattutto per tre ordini di ragioni:

- l'imputazione a conto economico dell'intero importo dei canoni periodici comporta l'inclusione fra i costi di esercizio non solo, come dovrebbero, della componente per interessi passivi, ma anche di quella corrispondente alla quota capitale, che invece non sarebbe da far transitare nel prospetto reddituale;
- il possibile disallineamento fra la durata del contratto di leasing e quella del processo di ammortamento cui il bene verrebbe assoggettato ove fosse di proprietà dell'impresa;
- la conseguente e probabile sottovalutazione dei risultati reddituali durante il periodo di vigenza del contratto, a causa dell'indebita incidenza della quota capitale, e la sovrastima di quelli relativi agli esercizi successivi, dovuta, al contrario, alla presenza di quote di ammortamento sottodimensionate (cioè commisurate a un valore sottostimato).

Le problematiche evidenziate parrebbero invece trovare soluzione nell'IFRS 16, che prevede l'imputazione a capitale sia del valore del bene, sia del debito sussistente nei confronti del locatore, con il transito a conto economico delle sole componenti relative agli interessi passivi (e oneri correlati) e alle quote di ammortamento.

Rispetto all'IFRS 16, il diverso trattamento contabile del leasing previsto dalla normativa italiana sembrerebbe costituire un esempio canonico di rovesciamento della relazione ottima tra forma e sostanza, posto che la prima prevarrebbe sulla seconda; in altri termini, il dato formale, nella fattispecie l'assenza della proprietà in capo all'utilizzatore, sembrerebbe imporsi su quello sostanziale, rappresentato dal

possesso del bene e dal trasferimento al locatario dei rischi e dei benefici scaturenti dalla detenzione del bene medesimo.

Occorre peraltro osservare che il menzionato rovesciamento consegue alla chiara, e per molti aspetti coerente, scelta legislativa di non ammettere l'iscrizione a stato patrimoniale di beni di terzi e rappresenta una criticità, per così dire, relativa, cioè censurabile non già in astratto o in assoluto, bensì ove comparata con ordinamenti -l'anglosassone appunto- che, nella loro propensione agli investitori, eleggono la rappresentazione (*recognition*) a patrimonio di tutti gli elementi che concorrono a generare afflussi o deflussi di benefici economici, indipendentemente dal titolo giuridico che li giustifica.

Al di fuori di questa comparazione, e con riguardo al sistema giuridico italiano, l'assenza della proprietà non può esattamente contemplarsi alla stregua di un dato meramente formale, quantomeno ove la si giudichi rispetto ai creditori sociali, per i quali assume evidentemente rilievo sostanziale: "Quale supporto di tutela hanno i creditori sociali se i beni in leasing iscritti in bilancio non sono di proprietà della società?" (Mariniello, 2009, p. 63).

Questo premesso, e considerato che la scelta del metodo patrimoniale pare ancora provvisoria, in attesa della sistemazione definitiva della materia in ambito internazionale (ora avvenuta), è possibile che in un futuro adeguamento contabile anche l'ordinamento interno recepisca le regole dell'IFRS 16.

Per questa ragione, si ritiene opportuno evidenziare come, a ben vedere, anche l'IFRS 16 presenti taluni limiti, insiti nel metodo finanziario, che sussistono a prescindere dalla scelta di iscrivere in bilancio tutti i beni fecondi, sia pure di terzi.

A fronte di questi limiti, si ritiene che l'attuale metodo patrimoniale, rettificato come di seguito esposto, possa costituire, quantomeno per il contesto nazionale, ove ancor vigono la prudenza e la competenza, una possibile alternativa al metodo finanziario, mirata a non ledere le legittime aspettative dei creditori sociali, senza pregiudicare la rappresentazione della sostanza.

Il problema essenziale risiede infatti non già nel conflitto tra forma e sostanza, bensì nella necessità di conciliare *due compresenti sostanze*, la proprietà e il godimento, entrambi meritevoli, a parere di chi scrive, di adeguata rappresentazione in bilancio.

Una soluzione intermedia è già stata individuata, quindici anni or sono, dal legislatore nazionale, attraverso la disposizione che prevede debba darsi illustrazione in nota integrativa dei differenti valori rivenienti dall'utilizzo del metodo finanziario. Ma è evidente che la collocazione al di fuori dei rendiconti di esercizio dei medesimi valori impedisce, consapevolmente, al metodo finanziario di produrre qualsivoglia effetto sulla consistenza numerica del reddito e del patrimonio.

Sulla base di queste premesse, si ritiene possibile individuare un differente metodo di contabilizzazione dei contratti di leasing, che soddisfi congiuntamente le due esigenze informative poste dalla bivalenza che la sostanza assume nelle operazioni di locazione finanziaria.

9.2. La causa del contratto di leasing e la sua iscrizione in bilancio

Com'è noto, secondo la dottrina maggioritaria, e per consolidata giurisprudenza, al contratto di leasing deve attribuirsi causa *eminente finanziaria con componente locativa*, rappresentando il negozio lo strumento attraverso il quale all'utilizzatore è consentito di godere immediatamente del bene, dilazionando nel tempo il pagamento del relativo prezzo.

In particolare, e data la suddetta causa, il dibattito relativo al contrasto tra forma e sostanza viene generalmente impostato e risolto avendo riguardo alla finalità del contratto di leasing traslativo, la quale vien fatta coincidere con l'acquisto in proprietà del bene, da cui si inferiscono: (i) l'adeguatezza dell'iscrizione immediata del diritto d'uso nell'attivo patrimoniale; (ii) il conseguente e contestuale avvio del processo di ammortamento; (iii) la simultanea imputazione al passivo del debito di leasing totale.

A questa importante osservazione si ritiene tuttavia utile aggiungere una considerazione ulteriore, sulla quale è necessario concentrare l'attenzione, soprattutto per cogliere le conseguenze che l'operazione produce *non solo in termini di rappresentazione dei valori, ma anche rispetto al momento e alla misura della loro formazione*.

Occorre cioè appurare se i valori attivi (il diritto d'uso) e passivi (il debito) che secondo il metodo finanziario si vogliono iscrivere all'atto della stipulazione del contratto, siano anche valori già formati in quell'istante e in quella entità, posto che, *per non snaturare la funzione propria del bilancio, il principio della sostanzialità non può comunque venire totalmente sganciato dal momento e dalla misura in cui i valori di reddito e di patrimonio vengono a esistenza e incidono effettivamente sull'economia dell'impresa, siano essi riferibili a beni di terzi o in proprietà*.

La criticità del metodo finanziario si pone infatti a prescindere dalla scelta di iscrivere a patrimonio immobilizzazioni delle quali l'impresa non sia proprietaria, ed emerge a monte, in particolare in sede di determinazione dei valori da capitalizzare, poiché di fatto anticipa l'appostamento in bilancio di quantità economiche che invece si formeranno con il decorrere del tempo e *per effetto degli scambi reciproci che nel corso di quel tempo si verificheranno*.

In questo senso, e per le ragioni che si esporranno, il metodo finanziario, pur tenendo conto della causa della fattispecie, non pare tenere altrettanto conto dei suoi concreti *effetti sui valori*, che qui pare non siano di mera forma, ma invece di sostanza economica: in presenza di operazioni di scambio, quali il leasing, e quindi al di fuori dell'alveo delle congetture che nel leasing non hanno ragione di venire in campo, è lo scambio medesimo che determina la produzione dei valori e le connesse variazioni del reddito e del patrimonio.

Occorre dunque muovere, in primo luogo, dalla precisa individuazione delle prestazioni cui sono tenute le parti del contratto di leasing: da un lato il locatore che "fa mettere a disposizione [il bene] per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata

del contratto”¹; dall’altro l’utilizzatore, che si impegna a pagare periodicamente, a scadenze concordate, il corrispettivo pattuito.

Questa premessa risulta essenziale per l’individuazione del momento in cui l’economia dell’impresa *rimane incisa dai valori e dunque si verifica la condizione necessaria alla loro iscrizione in bilancio*.

A tal fine, è opportuno distinguere tra il momento della formazione del costo e quello dell’insorgenza del debito.

9.3. La contabilizzazione del costo del leasing

In relazione al costo, si ritiene non vi siano ragioni per non applicare alla fattispecie il principio generale secondo cui i componenti negativi di reddito derivanti dall’acquisto di beni e servizi sorgono nel momento in cui i medesimi beni o servizi vengono resi all’impresa, con il trasferimento, a titolo oneroso, dei relativi rischi e benefici: “la formazione del costo si inizia (...) quando si procede all’acquisto (...)” (Zappa, 1950, p. 144).

Dall’applicazione del predetto principio alle operazioni di locazione finanziaria derivano taluni effetti significativi.

Innanzitutto, occorre considerare la peculiarità dei canoni o corrispettivi di leasing, i quali incorporano al loro interno sia l’onere per interessi connesso al finanziamento dell’acquisto del bene, sia una quota-parte, anche detta quota capitale, del prezzo del bene medesimo.

In relazione alla componente per interessi passivi, essa dovrà concorrere alla formazione del reddito secondo competenza economica, sino a quando non sia conclusa la causa della sua insorgenza, cioè a dire sino allo spirare del termine della locazione.

La durata dell’imputazione a conto economico, *pro rata temporis*, corrisponde dunque alla durata del contratto di leasing.

Per quanto attiene alla seconda componente, ossia alla quota capitale, atteso che il canone di leasing incorpora anche una parte del prezzo-costo del bene oggetto del contratto, il medesimo prezzo-costo farà ingresso nel sistema dei valori d’azienda in via graduale, di mano in mano che i canoni vengono a maturazione *in conseguenza dell’adempimento del locatore*.

Deve infatti tenersi conto di una circostanza essenziale per l’individuazione del momento di formazione del costo, posto che, in costanza di contratti di durata a prestazioni corrispettive, quali il leasing (Trib. Milano, 22 ottobre 1987) (Tagliaferri, 2010, p. 244), l’utilizzatore non riceve l’intera prestazione all’inizio del contratto, bensì di mano in mano che il concedente la esegue, mediante la messa a disposizione del bene oggetto della locazione. Non v’è dunque uno scambio istantaneo cui possa associarsi un costo totale, bensì una serie continua di scambi, e di correlati addebiti,

¹ Comma 136, art. 1, Legge 4/8/2017, n. 124.

ciascuno dei quali genera, secondo sostanza, non già costi di esercizio, bensì frazioni del costo totale di un bene a fecondità ripetuta.

In particolare, ove si ponga mente al principio della competenza economica, e dunque alla necessità che i costi sostenuti vengano attribuiti all'esercizio nel quale si conseguono i ricavi alla cui produzione i medesimi costi hanno concorso, si constata che, a fronte dei ricavi di esercizio ottenuti (anche) per effetto del godimento del bene, i costi effettivamente sostenuti non corrispondono al costo totale del bene, bensì a quote-parti di esso, o "ratei di prezzo" (Cass. 13/12/1989, n. 55699) (Albanese e Zeroli, 2006, p. 75), e sono questi a dover formare oggetto del giudizio di utilità pluriennale e della conseguente ripartizione temporale.

In tanto può suddividersi un costo a fecondità ripetuta in quanto detto costo abbia gravato sull'esercizio e se ne reputi necessaria la ripartizione; sicché se un costo non ha ancora inciso il reddito neppure ha senso suddividerlo.

Non basta ed è erroneo, si ritiene, ipotizzare che quel costo sia assolutamente certo, essendosi impegnato il locatario al pagamento dell'intero corrispettivo della locazione. Atteso infatti che ci si trova di fronte a una transazione a prestazioni reciproche, sussistono almeno due circostanze rilevanti: 1) in tanto il locatario è tenuto a corrispondere i corrispettivi di leasing, in quanto il locatore effettivamente metta a disposizione il bene, posto che laddove, per qualsivoglia ragione, questo non accadesse o cessasse di accadere, il locatario non sarebbe tenuto a pagare alcunché; 2) anche laddove fosse il locatario a rendersi inadempiente, è ben vero ch'egli sarebbe comunque tenuto a corrispondere al locatore l'intero prezzo della locazione, ossia i canoni non ancora scaduti, ma questo avverrebbe a titolo di penalità e non certo a causa dell'acquisto di un bene che mai entrerà nel patrimonio dell'impresa.

Ne deriva che, per quanto in seguito alla stipulazione del contratto, il bene entri nella disponibilità immediata del locatario, il quale ne ritrae i frutti e ne assume i rischi, pare qui altresì vero che, dal punto di vista reddituale, il costo relativo non si formi nel sistema dei valori d'azienda in un'unica soluzione, e neppure potrebbe il concedente pretendere da subito l'intero prezzo della locazione, dato che la prestazione cui esso è tenuto non ha ancora avuto luogo.

Il costo si forma dunque in modo frazionato e nella misura corrispondente alle rate di prezzo incluse nei canoni periodici; si tratta dunque di un *costo a formazione progressiva e pluriennale, e non di un costo totale immediato con regolamento dilazionato*, come invece sembrerebbe emergere dal metodo finanziario.

Per queste ragioni si ritiene che una soluzione contabile per l'iscrizione nell'attivo di bilancio, alternativa sia al metodo finanziario sia a quello patrimoniale puro, possa venire articolata come segue.

- a) Capitalizzazione delle quote del prezzo-costi, di esercizio in esercizio, cioè di mano in mano e nella misura in cui esse rimangono a carico dell'utilizzatore, di modo che il medesimo costo, in luogo di emergere in un'unica soluzione all'atto della stipulazione, si formi gradualmente mediante la stratificazione nel tempo delle quote medesime.
- b) Imputazione dei costi via via capitalizzati alla classe delle immobilizzazioni, in particolare immateriali, e precisamente quali *oneri di leasing pluriennali*

(“altre immobilizzazioni immateriali”), a prescindere dalla natura del bene sottostante. All’atto dell’esercizio dell’opzione di riscatto, il prezzo per essa pagato verrà imputato al bene, materiale o immateriale, cui si riferisce, insieme all’ammontare delle quote del costo sino ad allora capitalizzate. A tal fine, e in quel momento, le medesime quote, così come il fondo di ammortamento loro correlato (vedi *ultra*), verranno unitariamente trasferiti dalla classe degli oneri di leasing pluriennali alla voce del bilancio corrispondente al bene riscattato.

Si osserva che la soluzione contabile descritta risulta solo in parte in linea con le previsioni dell’IFRS 16, il quale ammette anche, in alternativa, l’inclusione del costo del leasing nella voce di bilancio corrispondente a quella del bene oggetto del contratto.

Tuttavia, la scelta qui operata è, a ben vedere, solo in apparenza dettata dal favore verso il principio della proprietà, e si correla invece al diverso profilo della *qualificazione (nomen)* dei valori, posto che si reputa opportuno, per chiarezza dell’informazione, non unire e non confondere le classi delle immobilizzazioni che tipicamente accolgono il costo dei beni tecnicamente ed economicamente compiuti, con quelle cui corrispondono beni tecnicamente finiti ma economicamente incompleti, essendo il loro costo in corso di formazione.

Per questa ragione, si ritiene preferibile che l’imputazione alla voce del bene delle quote capitalizzate nel corso degli esercizi di durata del contratto *venga sospesa sino alla conclusione del contratto medesimo*.

- c) Assoggettamento del costo capitalizzato al processo di ammortamento. Questo aspetto del problema richiede la considerazione di tre profili: il costo da ammortizzare; la durata del processo di ammortamento; il momento a partire dal quale ha inizio il processo di ammortamento.

In relazione al primo profilo, si ritiene consono commisurare le quote di ammortamento di ciascun esercizio all’entità cumulata che il costo capitalizzato ha raggiunto al termine dell’esercizio medesimo. L’ammontare del costo da ammortizzare si modifica dunque in ciascun periodo amministrativo, per effetto delle capitalizzazioni progressive, ma costituisce, dal punto di vista sostanziale, un *unicum* non scindibile in quanto corrispondente alla somma delle quote di prezzo relative a un unico bene.

Questa soluzione pare d’altro canto non in contrasto con quanto previsto dall’OIC 16 (§ 50) per il caso, diverso ma accostabile, in cui il valore originario del bene aumenti per effetto della capitalizzazione di costi ulteriori, posto che successivamente a essa “l’ammortamento si applica in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua residua vita utile.”.

Per quanto attiene al secondo profilo, si ritiene che la durata del processo di ammortamento debba venire commisurata non già a quella del contratto di leasing, bensì alla vita utile stimata del bene oggetto del contratto, per il cui acquisto sono stati sostenuti i costi da ammortizzare.

La commisurazione della durata del processo di ammortamento alla vita utile del bene oggetto del contratto trova giustificazione nei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile nazionale e in quelli fondanti delle discipline aziendalistiche, in ragione dei quali ciascun costo oggetto di iscrizione in bilancio deve venire sottoposto al vaglio della competenza economica ed essere ripartito, ove a fecondità ripetuta, secondo la propria utilità residua.

Nel caso di specie, atteso che gli oneri gradualmente capitalizzati corrispondono a quote-parti del costo complessivo di beni materiali o immateriali destinati a un uso durevole, è all'utilità economica dei medesimi beni che occorre fare riferimento ai fini della commisurazione del processo di ripartizione della spesa fra più esercizi.

Si esclude dunque che la distribuzione intertemporale del costo possa convenientemente avvenire in funzione della durata del contratto, posto che, argomentando secondo sostanza, tale durata solo in apparenza (cioè nella forma) risulta decisiva ai fini della competenza economica. Data la peculiarità della fattispecie negoziale attraverso la quale si realizza il sinallagma, e soprattutto considerato che il frazionamento del costo è generalmente dettato da esigenze di dilazione dell'esborso, è evidente che, a meno di coincidenze occasionali (in vero più astratte che effettive), *la durata del contratto viene concordemente pattuita in funzione della sostenibilità finanziaria del debito, ossia secondo un criterio diverso, indipendente e svincolato dall'utilità prospettica del bene*. In questo senso, la durata del contratto determina semmai l'estensione temporale del processo di formazione del costo, ma non quella della vita utile del bene cui il costo si riferisce.

Si ritiene aggiuntivamente che, pur formandosi il valore del bene di esercizio in esercizio, la durata dell'ammortamento debba essere unica, in quanto riferita non già a beni tra loro diversi, dotati ciascuno di una differente vita reddituale, bensì a un solo bene, provvisto di un'unica utilità residua.

La scomposizione del costo dovrebbe invece operarsi in un altro caso, evidentemente diverso da quello in esame, ossia nell'ipotesi di beni complessi, i cui componenti presentino vite utili tra loro diverse (OIC 16, § 69).

In relazione al fondo di ammortamento, diversamente dall'IFRS 16, si ritiene che esso debba venire istituito appositamente e distintamente dai fondi di ammortamento relativi ad altri beni, data l'opportunità di correlarlo a voci di bilancio non diverse da quelle che accolgono il costo oggetto di ammortamento.

Per quanto attiene, infine, all'avvio del processo di ammortamento, si ritiene che esso possa coincidere con l'inizio del godimento del bene, generalmente coincidente con la data di stipulazione del contratto, posto che a partire da tale momento l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso (OIC 16, § 61), anche se non di proprietà.

La nota integrativa (art. 2427 c.c.) darà evidenza dei criteri di valutazione (n. 1) e delle movimentazioni (n. 2) degli oneri di leasing pluriennali.

9.4. La contabilizzazione del debito di leasing

Con riferimento al debito, può considerarsi valido il principio generale secondo il quale la passività sorge nel momento in cui, una volta avvenuto lo scambio, il suo regolamento monetario abbia luogo in una data successiva, più o meno lontana nel tempo (OIC 19, 2017).

Con specifico riferimento all'iscrizione in bilancio delle passività di leasing, il principale problema è rappresentato dalla necessità di comprendere se esse debbano venire imputate in occasione e per l'importo dei singoli canoni periodici addebitati dal concedente, oppure se risulti più opportuno esporre fra i debiti l'intero prezzo attualizzato della locazione, all'atto della stipulazione del contratto.

La prima soluzione, per la quale si propende qui, è giustificata dalla presenza di *prestazioni (la messa a disposizione del bene) che vengono rese dal concedente nel corso del tempo e che pertanto solo all'atto e nella misura in cui vengono eseguite possono generare corrispettivi esigibili*.

La seconda soluzione potrebbe d'altro canto fondarsi sull'obiezione che la mancata iscrizione del debito totale è in grado di provocare fuorvianti sottostime delle obbligazioni contrattualmente assunte dall'utilizzatore, posto che la presenza di debiti fuori bilancio sminuisce le passività dell'impresa e quindi produce una sopravvalutazione della sua solvibilità prospettica.

La medesima obiezione risulta tuttavia adatta a fattispecie che pur avendo simile causa finanziaria, sono sostanzialmente diverse dal leasing e non possono venire a esso semplicisticamente parificate, per non legittimare, in nome della sostanza, il pressapochismo contabile.

Ci si riferisce in particolare ai debiti di finanziamento *stricto sensu* derivanti da prestiti di denaro, quali tipicamente il mutuo, in cui alla corresponsione *immediata* di una somma liquida da parte del mutuante fa seguito il rimborso rateizzato e *posticipato* del capitale da parte del mutuatario.

Diversamente da queste casistiche, nelle operazioni di leasing il debito contratto nei confronti del locatore assume una veste peculiare, differente soprattutto in relazione alla *sequenza temporale* secondo la quale prestazioni e controprestazioni vengono eseguite.

Non ci si riferisce evidentemente al fatto che nell'ambito del contratto di leasing manchi l'elemento dell'erogazione di denaro, posto che non è ovviamente questo l'elemento dirimente.

Decisivo, cioè sostanziale e non meramente formale, è invece il diverso momento nel quale il finanziatore esegue la propria prestazione: nel caso del mutuo o di operazioni simili, alla stipulazione del contratto, e quindi in via anticipata rispetto alla controprestazione (il rimborso) del mutuatario; nell'ipotesi del leasing, invece, non già in un'unica soluzione alla stipulazione del contratto, bensì in via continuativa nel tempo, cioè a dire giorno per giorno, dalla data di decorrenza del contratto sino alla scadenza pattuita.

In questo si spiega la ragione per la quale il concedente non addebita - e non abbia titolo ad addebitare - sin da subito, all'utilizzatore, l'intero importo della locazione, accordando poi la rateizzazione del pagamento, posto che, in quel momento (la stipulazione), esso non ha ancora eseguito la prestazione cui è tenuto e non è dunque creditore del prezzo totale pattuito. Al contrario, il locatore potrà esigere il corrispettivo, e il locatario diverrà debitore, solo in conseguenza del proprio adempimento, cioè a dire solo in conseguenza dell'effettiva messa a disposizione del bene, non potendo bastare per l'insorgenza di un credito esigibile il mero impegno del concedente a eseguire le prestazioni dedotte in contratto.

Nella misura in cui il presupposto degli addebiti è connesso alla messa a disposizione del bene, è naturale che essi maturino nel tempo, cioè *durante* il contratto, e non in una qualsiasi data anticipata.

Questa connotazione del contratto costituisce, si ritiene, un fatto sostanziale, tutt'altro che di mera forma, in quanto determina non solo in prospettiva giuridico-legale, ma anche e soprattutto dal punto di vista economico-aziendale, il momento nel quale si forma il valore dei debiti secondo i principi ragionieristici generali.

Si potrebbe infine obiettare che, una volta stipulato il contratto di leasing, e in quel preciso momento, l'utilizzatore risulti tenuto al pagamento di tutti i canoni, sia in ipotesi fisiologica di prosecuzione della locazione sino alla sua naturale scadenza, sia nell'eventualità patologica in cui il contratto si risolva per inadempimento imputabile al locatario, sicché, in tutte le evenienze, il corrispettivo sembrerebbe comunque dovuto nella sua interezza.

L'obiezione non pare tuttavia fondata poiché *in nessun caso*, all'atto della stipulazione del contratto, il debito è da considerarsi *certo ed esigibile* per l'intero, potendo esso divenire tale solo nel momento, posteriore, e nella misura in cui il concedente eseguirà la propria prestazione. Questa condizione è infatti imprescindibile non solo nell'ipotesi fisiologica in cui entrambe le parti adempiano regolarmente agli impegni assunti, ma anche in quella patologica in cui l'utilizzatore si renda inadempiente giacché il suo inadempimento in tanto può verificarsi in quanto sussista l'adempimento del concedente.

Data quindi la configurazione che l'operazione assume d'ordinario in Italia², si ritiene che le previsioni dell'IFRS 16 non siano del tutto compatibili con l'interpretazione qui prospettata e che dunque non sia adeguato iscrivere al passivo, all'atto della stipulazione del contratto, l'intero debito della locazione.

Il problema della trasparenza informativa, ossia della visibilità dell'impegno assunto dall'utilizzatore si risolve, come attualmente previsto, attraverso l'indicazione in nota integrativa dell'importo dei canoni ancora dovuti, da rendere in sede di descrizione dei valori che la locazione finanziaria assumerebbe laddove si applicasse il metodo finanziario ("il valore attuale delle rate di canone non scadute" di cui al n. 22 dell'art. 2427 c.c.).

Si riporta in appendice un'esemplificazione numerica di raffronto dei valori rivenienti dall'utilizzo dei metodi patrimoniale, finanziario secondo lo IAS 17,

² Commi da 136 a 140, art. 1, Legge 4/8/2017, n. 124.

finanziario secondo l'IFRS 16, patrimoniale rettificato secondo il modello qui proposto.

10. Conclusioni e limiti dell'indagine

Dalle considerazioni effettuate emergono taluni profili speciali che il principio della sostanzialità assume nel contesto della normativa italiana e della tradizione ragionieristica nazionale.

A tal fine, occorre considerare soprattutto le peculiarità dell'ambito di origine del principio, posto che gli elementi di differenziazione che lo separano, sotto molti profili, da quello nazionale suggeriscono di propendere per un'applicazione non già impersonale, cioè perfettamente adesiva a quella dei principi IAS/IFRS, bensì foggiate su di un modello giuridico-contabile ancora saldamente ancorato ai principi della prudenza, della competenza e della tutela dei creditori sociali.

Rispetto a questi ultimi, e soprattutto a quelli fra essi più lungimiranti, è ben vero che la conoscenza del valore dei beni complessivamente asserviti alla produzione economica, ancorché non di proprietà, costituisce un'informazione non marginale ai fini della stima della potenza reddituale dell'impresa. Pare tuttavia altrettanto vero che anche la cognizione del patrimonio aggredibile rappresenti per i medesimi creditori sociali un indice non meno rilevante, utile alla valutazione della misura in cui le loro ragioni potranno trovare soddisfacimento.

La stessa storia del principio è testimone di come il suo ingresso nel sistema IAS/IFRS sia stato tutt'altro che pacificamente accolto dai primi commentatori, che sin da subito disapprovarono l'eccessiva adesione ai modelli sostanzialistici statunitensi e britannici, essenzialmente estranei, o comunque distanti, dalle tradizioni contabili dell'Europa Continentale.

Non può inoltre sottacersi come, a sfavore di un'applicazione pedissequa del principio della *substance over form* si ponga anche il differente rapporto con il quale, nelle *civil law countries*, i principi giuridici generali si relazionano con le applicazioni pratiche speciali.

Come sopra osservato, al di là delle enunciazioni, peraltro non vincolanti, del *Conceptual Framework*, manca nei principi contabili internazionali IAS/IFRS una definizione generale e organica tanto della sostanza quanto della forma. Alla visione unitaria si sostituisce infatti una serie di richiami diffusi in una pluralità di principi, ciascuno dei quali è dedicato alla spiegazione contabile di fattispecie singole.

Diversamente accade nell'ordinamento italiano, in cui la norma costituisce la fonte del postulato della sostanzialità, mentre ai principi contabili OIC è demandato il compito di interpretarne il contenuto e di guidarne l'applicazione.

La definizione della sostanzialità non può dunque essere casistica e, per questa ragione, viene enunciata in Italia fra i principi di redazione del bilancio, rispetto ai quali le eccezioni, di cui il leasing è emblematico, sono individuate *ex lege* e non dalla prassi.

In questo senso, l'approccio nazionale è bensì maggiormente improntato a formalismo e meno aperto all'empirismo pragmatico tipicamente anglosassone; ma non necessariamente questa diversa impronta conduce di per sé a una biasimevole e sistematica trasgressione della sostanza in favore della veste giuridica (*legal form*).

Alla luce di questa impostazione, il caso del leasing ben può rappresentare un'ipotesi nella quale, dietro un apparente formalismo, si cela la presenza di una *sostanzialità bivalente*, o di due profili egualmente sostanziali che, attraverso taluni adattamenti (qui ipotizzati), anziché confliggere, possono coesistere e confluire in un unico modello contabile collocato in posizione intermedia tra quelli patrimoniale e finanziario.

A questo proposito, rispetto al metodo finanziario, il carattere distintivo del modello qui prospettato risiede in ultima sintesi nella modalità di determinazione dei valori da imputare a patrimonio, posto che il componente attivo iscritto in bilancio da un lato corrisponde a *costi effettivamente sostenuti*, e si connota dunque per un superiore grado di attendibilità; dall'altro, non rappresenta come fossero disponibili, anche rispetto ai creditori sociali, beni che tali effettivamente non sono.

La tutela informativa dei terzi non subisce quindi pregiudizio, in nome della sostanza, posto che, conformemente a prudenza, il mantenimento del costo storico consente di non sopravvalutare la misura del patrimonio dell'impresa.

Per quanto attiene ai limiti del presente studio, si segnalano almeno tre profili critici.

Innanzitutto l'indagine manca del sostegno della ricerca empirica, posto che essa potrebbe risultare maggiormente significativa ove, ad esempio, attraverso simulazioni applicate ai bilanci delle imprese italiane non *IAS-adopter* che abbiano stipulato contratti di leasing, si potessero stimare gli effetti reddituali e patrimoniali, e le conseguenze sui *key financial ratios* derivanti dal metodo qui proposto, rispetto a quelli risultanti dal metodo patrimoniale puro.

Un secondo limite dello studio attiene all'opinabilità del trattamento contabile qui suggerito in relazione alla collocazione del costo, che si è reputato consono inserire non già nella voce dello stato patrimoniale corrispondente al bene - materiale o immateriale - oggetto della locazione, bensì fra gli oneri pluriennali appartenenti alla voce delle immobilizzazioni immateriali.

Una scelta alternativa, egualmente sostenibile dal punto di vista ragionieristico, potrebbe infatti consistere nell'imputazione del costo alla classe di bilancio in cui il bene verrebbe iscritto ove fosse di proprietà dell'impresa, sia al fine di privilegiare l'espressione dei valori secondo destinazione, corrispondente, nel caso di specie, all'immobilizzazione oggetto del contratto; sia perché sussistono le condizioni di iscrivibilità richieste dai principi contabili OIC 16, per le immobilizzazioni materiali e OIC 24, per quelle immateriali.

Per le prime, può infatti ritenersi soddisfatto tanto il requisito del trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene (OIC 16, § 31), quanto quello della possibilità di capitalizzare *i soli costi sostenuti* (OIC 16, § 32); per le seconde, le condizioni non possono dirsi sussistenti a priori, ma, come per tutte le immobilizzazioni immateriali, dovranno sussistere l'identificabilità individuale del bene e la sua riferibilità a diritti giuridicamente tutelati (OIC 24, §9), il potere di

usufruire dei benefici economici futuri e di stimare il costo con sufficiente attendibilità (§ 50).

Come sopra osservato, la soluzione qui preferita si basa sull'opportunità di evitare la commistione, nello stato patrimoniale, tra *costi compiuti che possiedono destinazione certa* (i terreni, i fabbricati, gli impianti, i macchinari, etc.) e *costi in formazione invece aventi una destinazione presunta*, deputata a divenire certa solo laddove (e nel momento in cui) il contratto giunga a naturale scadenza.

Costituisce infine un terzo limite del modello qui proposto il suo significativo scostamento dalle previsioni dell'IFRS 16 e dunque dalla migliore prassi internazionale, la quale effettivamente raggiunge livelli di sostanzialità decisamente superiori.

Pare tuttavia che il medesimo modello possa presentare taluni pregi conciliatori, che da un lato lo rendono maggiormente adatto alla disciplina complessiva del bilancio vigente in Italia, comprensiva di tutti i principi di redazione che devono convivere con la sostanzialità; dall'altro lo mostrano comunque in grado di non sacrificare in toto la sostanza dell'operazione e del contratto, in quanto idoneo a rappresentare sia la natura pluriennale dei valori rivenienti, sia la loro residua utilità economica, senza per questo sopravvalutare, con l'imputazione di valori attesi, né l'attivo patrimoniale, che accoglie i soli costi sostenuti, né l'entità del passivo, che non include i debiti non ancora sorti.

Sulla base di queste considerazioni, pare che la presente proposta, sebbene applicabile *de iure condendo*, risulti fedele all'attuale orientamento legislativo e nel contempo compatibile con i principi contabili nazionali, potendo contribuire, nei limiti sopra illustrati, a un dibattito che oggi si profila particolarmente vivace.

Appendice

Si consideri il seguente contratto di leasing, relativo a un'immobilizzazione materiale.

- Data di stipula: 1/1/n.
- Valore di mercato del bene: € 40.000.
- Numero canoni annuali: 3.
- Canone annuale anticipato: € 14.000,00.
- Opzione di riscatto: € 400,00.
- Vita utile stimata: 5 anni.
- Tasso implicito: 6,00906%³.

Si ipotizzi altresì che ciascun canone annuale sia interamente di competenza dell'esercizio.

Considerati i dati di cui sopra, il piano del debito si presenta come segue.

³ Il tasso implicito (i) è stato calcolato mediante la formula $t=0nFCt(1+i)^t=0$, ove: FC=flussi di cassa; t=durata del contratto.

Esercizio	Debito a inizio esercizio (a)	Canone pagato (b)	Importo finanziato [c=(a-b)]	Interessi maturati (d=c*6,00906%)	Debito a fine esercizio [e=(c+d)]
n	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	1.562,36	27.562,36
n+1	27.562,36	-14.000,00	13.562,36	814,97	14.377,33
n+2	14.377,33	-14.000,00	377,33	22,67	400,00
n+3	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Totale		42.400,00		2.400,00	

La scomposizione dei canoni di leasing tra quota capitale e quota interessi risulta pertanto così configurata:

Esercizio	Quota interessi	Quota capitale	Canone totale
n	1.562,36	12.437,64	14.000,00
n+1	814,97	13.185,03	14.000,00
n+2	22,67	13.977,33	14.000,00
n+3	0,00	400,00	400,00
Totale	2.400	40.000,00	42.400,00

Inoltre, considerato che l'esemplificazione è riferita a un leasing finanziario, non sussistono differenze significative tra le risultanze rivenienti dal metodo finanziario-IAS 17 e quelle derivanti dal metodo finanziario-IFRS 16.

Sulla base di quanto ipotizzato, è possibile porre a raffronto i valori di bilancio emergenti dall'applicazione del metodo patrimoniale (P), finanziario (F) (IAS 17 e IFRS 16) e patrimoniale rettificato (PR), come proposto in questa sede.

Voce di bilancio	n	n+1	n+2	n+3	n+4	Totale
	P F PR	P F PR	P F PR	P F PR	P F PR	
Conto Economico						
Canoni leasing	14.000 0 0	14.000 0 0	14.000 0 0	0 0 0	0 0 0	42.000 0 0
Oneri finanziari	0 1.562,36 1.562,36	0 814,97 814,97	0 22,67 22,67	0 0 0	0 0 0	0 2.400 2.400
Ammortamenti	0 8.000 2.487,53	0 8.000 5.783,79	0 8.000 10.442,89	200 8.000 10.642,90	200 8.000 10.642,89	400 40.000 40.000
Totale costi	14.000 9.562,36 4.049,89	14.000 8.814,97 6.598,76	14.000 8.022,67 10.465,56	200 8.000 10.642,90	200 8.000 10.642,89	42.400 42.400 42.400
Stato Patrimoniale						
Attività per immobilizzazioni in leasing (al netto del fondo ammortamento)	0 32.000 9.950,11	0 24.000 17.351,35	0 16.000 20.885,79	200 8.000 10.642,90	0 0 0	
Passività per debiti di leasing	0 27.562,36 0	0 14.377,33 0	0 400,00 0	0 0 0	0 0 0	

Le quote di ammortamento sopra rappresentate sono state calcolate considerando che non sussistono ragioni per modificare la vita utile del bene, stimata in cinque esercizi, posto che essa non deve risentire della scelta del metodo applicato per la determinazione del costo da ammortizzare.

Pertanto:

- per il metodo patrimoniale, le singole quote di ammortamento sono state computate ripartendo il valore di riscatto in funzione della vita utile residua (al termine del terzo esercizio), pari, nel caso di specie, a due esercizi (400/2);
- per il metodo finanziario, atteso che il costo di acquisto non subisce modifiche nel corso del processo di ammortamento, le singole quote annuali sono state mantenute costanti (40.000/5);
- per il metodo patrimoniale rettificato qui proposto, atteso l'aumento progressivo del costo di acquisto conseguente alla capitalizzazione graduale, il mantenimento immutato della vita utile ha determinato la variazione, di esercizio in esercizio, dei coefficienti di ammortamento applicati. Questa soluzione trova peraltro riscontro metodologico nell'ipotesi, diversa nei presupposti, ma simile nella logica, che ricorre in presenza di rivalutazioni dei beni che non ne modifichino la vita utile: la residua vita utile "prescinde dal valore economico del bene", sicché l'ammortamento dell'immobilizzazione rivalutata "continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua." (OIC 16, § 77).

Il piano di ammortamento è stato pertanto ricostruito come segue.

Esercizio	Residuo iniziale	Incrementi	Residuo da ammortizzare	Quota di ammortamento	Residuo finale
n	12.437,64	0	12.437,64	(1/5) 2.487,53	9.950,11
n+1	9.950,11	13.185,03	23.135,14	(1/4) 5.783,79	17.351,35
n+2	17.351,35	13.977,33	31.328,68	(1/3) 10.442,89	20.885,79
n+3	20.885,79	400,00	21.285,79	(1/2) 10.642,90	10.642,89
n+4	10.642,89	0	10.642,89	10.642,89	0

Infine, considerate le specificità che il modello patrimoniale rettificato qui proposto presenta rispetto ai noti metodi patrimoniale e finanziario, si ritiene utile rappresentare le correlate rilevazioni contabili, prescindendo dall'applicazione dell'I.V.A. e limitando l'osservazione all'esercizio di stipula del contratto, stante l'invarianza della forma tecnica delle registrazioni nelle annualità successive.

In occasione della rilevazione del canone di leasing:

Oneri di leasing pluriennali	12.437,64	
Oneri finanziari	1.562,36	
Debiti v/fornitori		14.000,00

In sede di rilevazione della quota di ammortamento:

Ammortamento oneri di leasing pluriennali	2.487,53	
Fondo ammortamento oneri di leasing pluriennali		2.487,53

Bibliografia

- Albanese, M., & Zeroli, A. (2006). *Leasing e factoring*. Milano: Fag.
- Allen, M. (2019). Hong Kong 2018: IFRS 16 “throws transparency and comparability out the window.” *Airfinance Journal*, N.PAG.
- Ang, J., & Peterson, P.P. (1984). The Leasing Puzzle. *The Journal of Finance*, 39(4), 1055-1065.
- Ashton, D. (1978). The reasons for leasing - A Mathematical Programming Framework. *Journal of Business Finance & Accounting*, 5(2), 233-251.
- Bandettini, A., Liberatore, G., & Mulazzani M. (Eds.) (2009). *Verso la riforma delle norme in materia di bilancio di esercizio*. Milano: FrancoAngeli.
- Bazley, M., Brown, P., & Izan, H.Y. (1985). An Analysis of Lease Disclosures by Australian Companies. *Abacus*, 21(1), 44-62.
- Besta, F. (1920). *La ragioneria*. Milano: Vallardi.
- Bocchini, E. (2016). *Diritto della contabilità delle imprese. 2 Bilancio d'esercizio*. Torino: Utet.
- Brealey, R.A., & Young, C.M. (1980). Debt, Taxes and Leasing. A Note. *The Journal of Finance*, 35(5), 1245-1250.
- Brick, I.E., Fung, W.K., & Subrahmanyam, M. (1987). Leasing Preferences. *Financial Review*, 22(3), 25-25.
- Briggs, J., Beams, J., Baril, C.P., & Betancourt, L. (2017). Variable Lease Payments. *CPA Journal*, 87(2), 38-45.
- Bunch, B.S. (1996). The Evolution of Lease-Purchase Guidelines in the State of Texas. *Public Budgeting & Finance*, 16(4), 114-124.
- Buonocore, V. (2007). Contratti di impresa e collegamento negoziale. In AA. VV., *I collegamenti negoziali e le forme di tutela* (pp. 9-43). Milano: Giuffrè.
- Buonocore, V. (2008). La locazione finanziaria. In A. Cicu, M. Messineo, A. Mengoni (Eds.), *Trattato di diritto civile e commerciale* (pp. 1-353). Milano: Giuffrè.
- Camfferman, K., & Zeff, S.A. (2006). *Financial Reporting and Global Capital Markets. A History of the International Accounting Standards Committee, 1973-2000*. New York: Oxford University Press.
- Caratozzolo, M. (2006). *Il bilancio d'esercizio*. Milano: Giuffrè.
- Caratozzolo, M. (2007). Gli IAS/IFRS e la rappresentazione contabile delle operazioni straordinarie. In AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia* (pp. 441-496). Milano: Giuffrè.
- Caratozzolo, M. (2009). *I bilanci straordinari*. Milano: Giuffrè.

- Casabona, P.A., & Coville, T.G. (2018). FASB's New Accounting Standard on Leases: Overview of Some Key Requirements for Lessees and Implementation Considerations. *Review of Business*, 38(1), 59-73.
- Cavalieri, E. (2009). Considerazioni sul principio di «prevalenza della sostanza sulla forma». In E. Bocchini (Ed.), *Diritto della contabilità delle imprese e principi contabili internazionali* (pp. 51-61). Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Cendon, P. (Ed.) (2010), *Commentario al codice civile. Artt. 2421-2451. Società per azioni*. Milano: Giuffrè.
- Cheung, J.K. (1982). The association between lease disclosure and the Lessee's risk. *Journal of Business Finance & Accounting*, 9 (3), 297-305.
- Churyk, N.T., Reinstein, A., & Lander, G.H. (2015). Leasing: Reducing the Game of Hiding Risk. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 11(2), 162-174.
- Colombo, G.E. (2004). Il bilancio nella riforma. In M. Rescigno, A. Sciarrone Alibrandi (Eds.), *Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative* (pp.187-209). Milano: Giuffrè.
- Colombo, G.E. (2008). Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta. In A. Palma (Ed.), *Il bilancio di esercizio. Aspetti istituzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano* (pp. 73-100). Milano: Giuffrè.
- Colombo, G.E. (2009). Il principio «Substance over form». In E. Bocchini (Ed.), *Diritto della contabilità delle imprese e principi contabili internazionali* (pp. 37-51). Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Comoli, M., Corno, F., & Viganò, A. (2006). *Il bilancio secondo gli IAS*. Milano: Giuffrè.
- Cordazzo, M., Rossi, P., & Lubian, L. (2019). *Implicazioni teoriche ed empiriche del nuovo principio contabile IFRS 16 sul leasing*. Milano: FrancoAngeli.
- Crosby, N. (2003). Accounting for Leases - The problem of Rent Reviews in Capitalizing Lease Liabilities. *Journal of Property Investment & Finance*, 21(2), 79-108.
- Cussatt, M., Huang, L., & Pollard, T.J. (2018). Accounting Quality under U.S. GAAP versus IFRS: The Case of Germany. *Journal of International Accounting Research*, 17(3), 21-41.
- De Nicola, M. (2009). *La rappresentazione delle operazioni di leasing in bilancio*. Roma: Aracne.
- Delgado-Vaquero, D., & Morales-Diaz, J. (2018). Estimating a Credit Rating for Accounting Purposes: A Quantitative Approach. *Estudios de Economía Aplicada*, 36(2), 459-487.
- Fawthrop, P.R., & Terry, B. (1975). Debt Management and the Use of Leasing Finance in UK Corporate Financing Strategies. *Journal of Business Finance & Accounting*, 2(3), 295-314.
- Finucane, T.J. (1988). Some Empirical Evidence on the Use of Financial Leases. *Journal of Financial Research*, 11(4), 321-333.
- Forrester, D.A.R. (1977). German Principles of Accounting: A Review Note. *Journal of Business Finance & Accounting*, 4(2), 257-261.
- Fortunato, S. (2012). Inquadramento sistematico del principio "substance over form". In F. Gallo, G. Scognamiglio (Eds.), *Il principio substance over form. Profili contabili, civilistici e tributari* (pp. 1-21). Milano: Giuffrè.

- Fradeani, A. (2012). *Il leasing nel bilancio del locatario. Dai metodi tradizionali al "right of use" approach*. Torino: Giappichelli.
- Framnks, J.R., & Hodges, S.D. (1987). Lease Valuation When Taxable Earnings Are a Scarce Resource. *The Journal of Finance*, 42(4), 987-1005.
- Gallo, F., & Scognamiglio, G. (Eds.) (2012). *Il principio substance over form. Profili contabili, civilistici e tributari*. Milano: Giuffrè.
- Garegnani, G. M. (2008). Note in tema di rappresentazione in bilancio dei valori originati nelle operazioni di fusione inversa. In M. Notari (Ed.), *Dialoghi tra giuristi e aziendalisti in tema di operazioni straordinarie* (pp. 275-295). Milano: Giuffrè.
- Giunta, F., & Pisani, M. (2008). *Il bilancio*. Milano: Apogeo.
- Giunta, F., & Pisani, M. (2014). *Il bilancio*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli.
- Giunta, F., & Pisani, M. (2016). *L'analisi del bilancio*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli.
- Godfrey, J.M., & Warren, S.M. (1995). Lessee Reactions to Regulation of Accounting for Leases. *Abacus*, 31(2), 201-228.
- Gutman, E., & Yagil, J. (1994). Leasing and the US 1986 Tax Reform Act. *Journal of Business Finance & Accounting*, 21(5), 749-761.
- Heaton, H. (1985). On the tax-incentive to leasing. *Financial Review*, 20(3), 57-57.
- Holgate, P. (2006). *Accounting Principles for Lawyers*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Howard, P. (1983). Financial Lease Analysis: consistent and inconsistent Approaches. *Accounting & Finance*, 23(2), 51-65.
- Kabir, H., & Rahman, A. (2018). How Does the IASB Use the Conceptual Framework in Developing IFRSs? An Examination of the Development of IFRS 16 Leases. *Journal of Financial Reporting*, 3(1), 93-116.
- Knuble, R. (2010). Proposed changes to lease accounting. *Journal of Property Investment & Finance*, 28(5), 322-327.
- Lewellen, W.G., Long, M.S., & McConnell, J.J. (1976). Asset Leasing in Competitive Capital Markets. *The Journal of Finance*, 31(3), 787-798.
- Long, M.S. (1980). The Discount rate in the Lease-Buy Decision. *Financial Review*, 15(4), 56-56.
- Lyon, J. (2010). Accounting for leases: telling it how it is. *Journal of Property Investment & Finance*, 28(5), 328-332.
- Ma, R. (1972). Accounting for Long-Term Leases. *Abacus*, 8(1), 21-34.
- Maglio, R. (1998). *Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma*. Padova: Cedam.
- Maglio, R., Rapone, V., & Rey, A. (2017). *L'impatto della capitalizzazione del leasing operativo sulle società italiane IAS/IFRS adopter*. Working Paper, Università di Napoli Federico II.
- Mariniello, L.F. (Ed.) (2009). *Controlli interni ed esterni nelle PMI nella prospettiva di Basilea 2 e degli IFRS*. Milano: FrancoAngeli.
- Mehta, D.R., & Whitford, D.T. (1977). Lease Financing: The Strange Case of Off the Balance Sheet Debt and the M&M Propositions. *Financial Review*, 12(3), 67-68.

- Meyer, P.E. (1976). A Framework for Understanding "Substance Over Form" in Accounting. *The Accounting Review*, 51(1), 80-89.
- Miller, M.H., & Upton, C.W. (1976). Leasing, Buying, and the Cost of Capital Services. *The Journal of Finance*, 31 (3), 761-786.
- Moore, T., Munter, P., & Byington, J.R. (1990). Accounting for leases: The effects of FAS nos. 91 and 98 on direct financing leases and real estate leases. *J. Corp. Acct. Fin.*, 2(1), 21-29.
- Morales-Díaz, J., & Zamora-Ramírez, C. (2018). The Impact of IFRS 16 on Key Financial Ratios: A New Methodological Approach. *Accounting in Europe*, 15(1), 105-133.
- Myers, S.C., Dill, D.A., & Bautista, A.J. (1976). Valuation of Financial Lease Contracts. *The Journal of Finance*, 31 (3), 799-819.
- Newhard, J.J. (2019). ASC 842 Lease Accounting: If You're Not Ready, It Could Hit You Like a Ton of Bricks. *Pennsylvania CPA Journal*, 21-26.
- Parry, R.W. (1982). The Effects of Lease Capitalization on Municipal Debt Disclosures. *Public Budgeting & Finance*, 2(1), 30-39.
- Perotta, R. (2007). *La fusione inversa. Disciplina interna e principi contabili internazionali*. Milano: Giuffrè.
- Pizzo, M. (Ed.) (2007). *Leasing: recognition e rappresentazione in bilancio. Profili evolutivi*. Torino: Giappichelli.
- Provasoli, A., & Vermiglio, F. (Eds.) (2008). *Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive nn. 51/2003 e 65/2001. Atti del Convegno. Roma, 21 giugno 2007*. Milano: Giuffrè.
- Quagli, A. (2015). *Bilancio di esercizio e principi contabili*. Torino: Giappichelli.
- Quagli, A. (2017). *Bilancio di esercizio e principi contabili*. Torino: Giappichelli.
- Rusk, S. (2019). BE Offices: New accounting rules to boost demand for flexible workspace. *EG: Estates Gazette*, 2.
- Savory, J. (1992). Tax Deductibility of Finance Lease Rentals. *Fiscal Studies*, 13(1), 116-116.
- Simonetto, E. (1959). *Responsabilità e garanzia nel diritto delle società*. Padova: Cedam.
- Singh, A. (2011). A Restaurant Case Study of Lease Accounting Impacts of Proposed Changes in Lease Accounting Rules. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 23(6), 820-839.
- Smith, C.W., & Wakeman, L.M. (1985). Determinants of Corporate Leasing Policy. *The Journal of Finance*, 40(3), 895-908.
- Sottoriva, C. (2018). L'iscrizione del contratto di leasing finanziario con il metodo finanziario nel bilancio OIC. *Il Societario*, Focus 17/12/2018, 1-9.
- Superti Furga, F. (2004). *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*. Milano: Giuffrè.
- Superti Furga, F., & Sottoriva, C. (2019). Il principio della *substance over form* alla luce del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 e del nuovo OIC 11. *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Maggio-Giugno-Luglio-Agosto 2019, 234-249.

- Tagliaferri, V. (2010). *Vendita, permuta, leasing. Percorsi giurisprudenziali*. Milano: Giuffrè.
- Taliento, M. (2011). Contabilizzazione eterogenea del sale and lease-back alla luce della gradualistica adozione del "principio" di prevalenza della sostanza sulla forma. *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, 1/2, 33-45.
- Tettamanzi, P. (Ed) (2008). *Principi contabili internazionali. L'adozione degli IAS/IFRS in Italia. Una ricerca empirica*. Milano: Pearson Education.
- Tsunogaya, N., Sugahara, S., & Parmod, C. (2016). Judgments of auditors on "principles" versus "guidance" in lease accounting standard. *Asian Review of Accounting*, 24(3), 362-386.
- Villa, G. (2003). Il contenuto delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico. In A. Palma, *Il bilancio di esercizio* (pp. 165- 247). Milano: Giuffrè.
- Wilkins, T., & Zimmer, I. (1983). The Effects of Alternative Methods of Accounting for Leases - An Experimental Study. *Abacus*, 19(1), 64-75.
- Xu, W., Davidson, R.A., & Cheong, C.S. (2017). Converting Financial Statements: Operating to Capitalised Leases. *Pacific Accounting Review*, 29(1), 34-54.
- Zamora-Ramirez, C., & Morale-Diaz, J. (2018). Effects of IFRS 16 on Key Financial Ratios of Spanish Companies. *Estudios de Economía Aplicada*, 36(2), 385-406.
- Zappa, G. (1950). *Il reddito di impresa. Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali*. Milano:Giuffrè.